

MARTEDÌ 3 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Direttiva DAC6: obbligo di segnalazione retroattivo e ad ampio raggio - pag. 2
- Fatture false: quadro punitivo severissimo, ma con causa di non punibilità - pag. 5
- Coronavirus, non basta sospendere i versamenti: servono scelte fiscali coraggiose - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- CU, 730 e assistenza fiscale: slittano le scadenze nel 2020 - pag. 17
- Coronavirus: due comunicazioni per attivare lo smart working. Come fare? - pag. 19
- Coronavirus: via libera alla cassa integrazione ordinaria e in deroga - pag. 21
- Coronavirus: le misure da adottare nella PA fuori dalla zona rossa - pag. 24

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Il revisore legale alla prova della valutazione dell'adeguato assetto organizzativo - pag. 31

FINANZIAMENTI

- Fondo PMI: garanzie gratuite per 12 mesi. In quali casi - pag. 36

IMPRESA

- Nuova class action: l'applicazione è rinviata a novembre 2020. Come funzionerà? - pag. 38
- Crisi d'impresa: proroga dell'allerta a sostegno delle "nano imprese" - pag. 40

IN EVIDENZA

CU, 730 e assistenza fiscale: slittano le scadenze nel 2020

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Nuovo calendario per l'assistenza fiscale 2020 per effetto del coronavirus. E' una delle disposizioni applicabili sull'intero territorio nazionale, contenute nel decreto legge n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo. Prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU (le certificazioni uniche). Previste inoltre modifiche al calendario per la trasmissione del modello 730 precompilato, con l'aggiunta della nuova finestra del 30 settembre. Restano invece ferme le altre scadenze. In caso di trasmissione a settembre del prospetto di liquidazione, slitteranno conseguentemente i conguagli a debito o a credito.

L'entrata in vigore del nuovo **calendario dell'assistenza fiscale** è anticipata dal 1° gennaio 2021 al **1° gennaio 2020**. In tal senso l'articolo 1 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di

sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19", che sostituisce all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge del 19 dicembre 2019, n. 157, le parole



Coronavirus, non basta sospendere i versamenti: servono scelte fiscali coraggiose

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Adempimenti tributari sospesi fino al 31 marzo nella zona rossa (ma i versamenti dovranno essere effettuati nel corso del mese di aprile); cambia il calendario fiscale: CU entro il 31 marzo e dichiarazione precompilata disponibile entro il 5 maggio. È il primo intervento previsto dal D.L. n. 9/2020 per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza Coronavirus. Servono, però, misure molto più coraggiose, ad esempio, prevedere una nuova edizione della pace fiscale: non solo rottamazione delle cartelle, ma anche definizione delle liti pendenti e delle liti potenziali. L'intervento sarebbe fondamentale: se il possibile contenzioso non fosse disinnescato o il contribuente non pagasse gli importi dovuti in base ad avvisi bonari o cartelle, rischierebbe di entrare nella spirale delle azioni esecutive.

Nella seduta del 28 febbraio 2020, urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a supporto delle **famiglie**, dei **lavoratori** e delle **imprese**.

Leggi anche Decreto Coronavirus: le prime misure per famiglie, imprese e lavoratori



Fisco

Non solo per i consulenti fiscali

Direttiva DAC6: obbligo di segnalazione retroattivo e ad ampio raggio

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali relativamente a schemi transfrontalieri a rischio elusione, previsto dal decreto attuativo della direttiva DAC6, coinvolge gli intermediari, intendendosi come tali i consulenti fiscali, gli avvocati, i consulenti finanziari e contabili, ma non solo: l'obbligo di segnalazione riguarda anche altri fornitori di servizi, come le società di consulenza, le banche, le compagnie assicurative o i gestori degli investimenti. Il decreto dispiegherà i suoi effetti dal 1° luglio 2020. Non si deve, però, dimenticare la retroattività consentita dalla direttiva europea: pertanto, gli intermediari fiscali e i contribuenti dovranno esaminare un arretrato relativo agli accordi transfrontalieri, andando indietro fino al 25 giugno 2018, poiché la direttiva DAC 6 si applica con effetto retroattivo.

Lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali** fra le Amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea costituisce un valido strumento di contrasto all'**evasione ed elusione fiscale** transfrontaliere, oltre che di freno in riferimento alle strategie di **pianificazione fiscale aggressiva** con cui le imprese possono trasferire gli utili in Paesi a minore imposizione fiscale producendo effetti sulla base imponibile di altri Stati membri.

Tuttavia, essendo ancora la materia fiscale, in larga misura, rimessa alle singole Amministrazioni nazionali, nonostante la stragrande maggioranza delle transazioni si realizzino all'interno di un quadro economico globalizzato e normativamente frammentato, si è radicata nel tempo l'esigenza strategica di una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati, al fine di garantire che gli **utili delle grandi multinazionali** siano correttamente tassati nelle giurisdizioni in cui sono effettivamente generati.

È in questo scenario che nel corso degli anni passati si è andato intensificando l'interesse sulle iniziative, sviluppate sia in ambito OCSE sia in ambito UE, riguardanti lo **scambio automatico di informazioni**, basato su accordi che consentono di inviare e ricevere elevate quantità di dati e informazioni a scadenze prefissate, procedura che peraltro si affianca ai tradizionali mezzi di cooperazione quali lo scambio a richiesta e lo scambio spontaneo.

In particolare, in ambito europeo, per garantire un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche, sono state adottate numerose direttive *ad hoc*, con cui si è progressivamente **ampliato il perimetro** dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale (AEOI: Automatic Exchange of Information), consentendo alle autorità fiscali degli Stati membri di ricevere informazioni tempestive, complete e pertinenti relative a strutture di pianificazione fiscale potenzialmente

aggressive che interessano più giurisdizioni, prevenendo così condotte abusive e consentendo efficaci azioni di contrasto a tutela del gettito fiscale nazionale. L'ultima di tali iniziative è rappresentata direttiva n. 2018/822/UE (**DAC 6**) che, al fine di rafforzare i mezzi a disposizione delle autorità fiscali per reagire alla pianificazione fiscale aggressiva, ha ulteriormente modificato la direttiva n. 2011/16/UE, imponendo agli **intermediari** di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni **meccanismi transfrontalieri** potenzialmente utilizzabili ai fini di **pianificazione fiscale aggressiva**, di cui siano a conoscenza, che siano in loro possesso o di cui abbiano il controllo.

È quindi introdotto un nuovo obbligo di raccolta e trasmissione dei dati inerenti quegli accordi di pianificazione fiscale aggressiva, tendenzialmente realizzati con il supporto di **intermediari**, figure e/o **istituzioni** e **società** che, sino ad oggi, erano rimasti esclusi o sfiorati da norme come, ad esempio, il Common Reporting Standard (CRS) delineato dall'Organizzazione.

È infatti questa la novità, rispetto alla quale il relativo decreto legislativo di attuazione e recepimento della direttiva DAC6, oramai in fase di perfezionamento dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, fissa il quadro normativo e le procedure con riferimento allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.

Leggi anche

- [Direttiva DAC6: verso nuovi obblighi informativi a carico degli intermediari](#)

- [Con la direttiva DAC 6 arriva il whistleblower fiscale](#)

Intermediari obbligati, ma con un orizzonte "transfrontaliero" di rischio

Ai soggetti interessati non è richiesta una comunicazione illimitata, generalizzata, senza griglie né limiti. Il decreto di recepimento, infatti, stabilisce fin da subito quando ci si trova in presenza di “meccanismo transfrontaliero” dal quale deriva l’obbligo in capo al professionista, intermediario e/o contribuente.

In sostanza, la norma fa un richiamo diretto a uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, a patto che si verifichi almeno una delle seguenti **condizioni**:

- non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell’attività della stabile organizzazione;
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione la propria attività in maniera tale da ivi configurare una stabile organizzazione;
- lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.

A chi guarda il nuovo obbligo della DAC6

Sono tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero gli intermediari e gli stessi contribuenti/clienti. Intendendo il **concetto esteso** di “**intermediario**”, rientrano nella categoria dei nuovi soggetti obbligati le banche, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, la società Poste italiane SPA (ancorché limitatamente all’attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta), le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le imprese di assicurazione che operano in Italia, e ancora, le holding di tali imprese a certe condizioni, le società fiduciarie, gli istituti di moneta elettronica, le società veicolo di cartolarizzazione, i trust, se residenti in Italia o se almeno uno dei suoi trustee è un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, gli emittenti di carte di credito, le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, etc.

E a questo elenco si aggiunge la categoria

degli **intermediari fiscali** su cui di fatto si innesta la nuova disciplina, comprendente sia i “**promotori**” (**Promoters**), ossia quanti concretamente progettano, delineano, promuovono o commercializzano gli accordi, sia i cd. “**prestatori di servizi**” (**Service Providers**), i quali si occupano di predisporre le strutture per assicurare la concretizzazione dei medesimi, in pratica l’universo dei **consulenti fiscali**, **avvocati** e **commercialisti** che progettano, promuovono o forniscono assistenza in relazione a determinati accordi transfrontalieri a patto però che si trovino nella condizione di essere a **conoscenza del potenziale carattere elusivo** degli schemi.

Complessità della nozione di “intermediario”

La definizione di intermediari prevede distinte tipologie: **intermediari primari** (coinvolti nella progettazione, commercializzazione, organizzazione o gestione dell’attuazione di un accordo) e **intermediari secondari** che forniscono aiuti, assistenza o consulenza in relazione all’elaborazione, alla commercializzazione, all’organizzazione o all’attuazione di accordi transfrontalieri oggetto di comunicazione.

Ne consegue che il concetto di intermediari è molto ampio e può comprendere, in particolare, consulenti fiscali, avvocati, consulenti finanziari e contabili. Ma anche altri fornitori di servizi come società di consulenza, banche, compagnie assicurative o gestori degli investimenti.

È quindi immediato pensare a come far scattare l’obbligo, ad esempio, in presenza di intermediari secondari che sono coinvolti solo in remoto in una transazione. Difficile l’attrazione al nuovo adempimento con le sanzioni che ne deriverebbero in caso non fosse rispettato.

Calendario e tempistica

Il decreto che ha ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come da routine. Esso però dispiegherà i suoi **effetti a decorrere dal 1° luglio 2020**, anche perché sarà necessario attendere un ulteriore decreto, di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze, che fissi ulteriori regole tecniche per l’applicazione della norma di recepimento, ivi compresa l’individuazione degli elementi distintivi dei meccanismi transfrontalieri, nonché i criteri in base ai quali verificare quando tali schemi siano effettivamente diretti ad ottenere un vantaggio fiscale indebito.

A ciò si deve aggiungere la **retroattività** consentita dalla direttiva europea. Dunque, intermediari fiscali e contribuenti dovranno esaminare un arretrato relativo

agli accordi transfrontalieri andando indietro fino al 25 con effetto retroattivo.
giugno 2018, poiché il DAC 6, come detto, si applica

Fisco

Dopo la riforma penal-tributaria

Fatture false: quadro punitivo severissimo, ma con causa di non punibilità

di Stefano Loconte - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Nell'ambito di un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio per i delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, così come operato dal decreto fiscale 2020, spicca quello per le frodi fiscali realizzate avvalendosi di fatture false: la modifica della cornice edittale si accompagna peraltro all'applicabilità della confisca allargata e alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Quale ultima possibilità per sottrarsi al quadro punitivo, il legislatore offre la non punibilità laddove il debito tributario sia stato integralmente estinto in modo spontaneo, ovvero prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.

Osservando nel suo complesso la riforma dei delitti in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, operata dal decreto fiscale 2020, a spiccare *in primis* è l'inasprimento, su più fronti, del quadro punitivo previsto per le **frodi fiscali mediante uso di fatture false**.

Quale ultima possibilità per sottrarsi, il legislatore estende anche alla frode fiscale la **causa di non punibilità** di cui all'art. 13 comma 2, per l'ipotesi in cui il debito tributario sia stato integralmente estinto in modo spontaneo, ovvero prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.

Fino a 8 anni di reclusione per il reato

La fattispecie in esame è il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti** di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, che punisce "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi", con la precisazione, fornita all'art. 1, lettera a) dalle Definizioni che aprono il decreto, che per inesistenza si deve intendere ogni fattura o altro documento avente rilievo probatorio emesso relativamente a operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, anche intercorrenti tra soggetti diversi da quelli effettivi.

Si tratta del reato più grave in ambito tributario, poiché il contribuente non solo presenta una **dichiarazione infedele** indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ma si avvale di un impianto contabile e documentale mendace, idoneo a ostacolare o a rendere più difficoltosa l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente l'inveritiera prospettazione dei dati

racchiusa in dichiarazione.

Proprio in ragione della sua insidiosità, la legge n. 157/2019, di conversione del decreto fiscale 2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, ha proposto per un elevato **aggravio del trattamento sanzionatorio**, facendo passare la cornice edittale, che ante riforma oscillava da un anno e sei mesi a 6 anni di reclusione, a un range compreso tra un minimo di 4 anni, fino a un massimo di 8 anni di carcere.

Il legislatore ha ritenuto così di procedere all'inasprimento, quale risposta sanzionatoria che va ad aggiungersi all'assenza di soglie di punibilità. Infatti, quello in esame è il solo delitto tributario, unitamente alla speculare fattispecie di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** ex art. 8, che non contempla soglie di punibilità, avendo il legislatore scelto di attribuire sempre rilevanza penale all'impiego di false fatture, indipendentemente dall'importo in concreto evaso.

Scelta la cui ragionevolezza, già evidenziata nella Relazione governativa al D.Lgs. n. 74/2000, è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale. Specificamente, con la sentenza n. 95/2019, è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per asserito contrasto della norma in esame con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede soglie analoghe a quelle contemplate dal successivo art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: la scelta del Legislatore è stata infatti valutata come non arbitraria, in quanto "lo **scarto di rilevanza** tra le operazioni simulate documentate mediante fatture o documenti equipollenti e le operazioni simulate documentate in modo diverso trova spiegazione nella particolare capacità probatoria delle fatture e documenti analoghi e, di riflesso, nella maggiore capacità decettiva delle falsità commesse tramite tali documenti".

Ipotesi attenuata per importi inferiori a 100.000

euro

Tuttavia, la scelta legislativa per cui, in assenza di soglie, **anche una sola fattura considerata falsa**, magari per poche centinaia di euro, è sufficiente a integrare il reato ha reso opportuno inserire quantomeno una cornice edittale meno severa per le ipotesi in cui gli elementi passivi fittizi risultanti dalle fatture usate in dichiarazione siano di modesta entità.

Si prevede in particolare che la pena resti compresa tra un anno e sei mesi a sei anni di reclusione se l'ammontare degli elementi passivi fittizi si mantenga al di sotto dei 100.000 euro: fa così nuovamente ingresso nell'ordinamento, pur calibrata sul nuovo e più gravoso quadro sanzionatorio, quell'ipotesi attenuata originariamente inserita a chiusura dell'art. 2, secondo la quale se l'ammontare degli elementi passivi fittizi era inferiore a 154.937,07 euro, si applicava la reclusione da sei mesi a due anni.

Successivamente, con la Manovra bis del 2011, tale circostanza era stata abrogata, e soltanto oggi, a seguito della conversione del D.L. n. 124/2019, reintrodotta.

Confisca allargata e responsabilità 231

Nell'ambito dell'aggravamento del quadro punitivo, non passa altresì inosservata l'**estensione** anche alla frode fiscale mediante uso di fatture false della **confisca allargata**, ovvero della misura che, pronunciata sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, consiste nell'ablazione di quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Infine, quale ulteriore novità, alla severamente sanzionata responsabilità della persona fisica si aggiunge quella della persona giuridica nell'interesse della

quale il legale rappresentante si sia avvalso in dichiarazione del documento mendace.

Inserendo la frode fiscale di cui all'art. 2 nel catalogo dei **delitti presupposto** della responsabilità amministrativa degli enti da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001, si applicherà alla società una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ovvero - considerando che l'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di 258 euro e un massimo di 1.549 euro - fino a 774.500 euro; che si sommano peraltro alle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Causa di non punibilità della spontanea estinzione del debito

Il legislatore ha voluto tuttavia concedere un'**ultima chance** ai contribuenti per sottrarsi a questo quadro punitivo.

La legge di conversione del decreto fiscale 2020 estende anche alla dichiarazione fraudolenta quanto già contemplato dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 per le meno gravi infedeltà dichiarative, ovvero la non punibilità del reato se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del **ravvedimento operoso**.

Ma affinché sia invocabile la **non punibilità**, il **pagamento** deve essere **spontaneo**, e cioè intervenire prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, nonché di procedimenti penali.

Fisco

Emergenza economica

Coronavirus, non basta sospendere i versamenti: servono scelte fiscali coraggiose

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Adempimenti tributari sospesi fino al 31 marzo nella zona rossa (ma i versamenti dovranno essere effettuati nel corso del mese di aprile); cambia il calendario fiscale: CU entro il 31 marzo e dichiarazione precompilata disponibile entro il 5 maggio. È il primo intervento previsto dal D.L. n. 9/2020 per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza Coronavirus. Servono, però, misure molto più coraggiose, ad esempio, prevedere una nuova edizione della pace fiscale: non solo rottamazione delle cartelle, ma anche definizione delle liti pendenti e delle liti potenziali. L'intervento sarebbe fondamentale: se il possibile contenzioso non fosse disinnescato o il contribuente non pagasse gli importi dovuti in base ad avvisi bonari o cartelle, rischierebbe di entrare nella spirale delle azioni esecutive.

Nella seduta del 28 febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha adottato ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da **Coronavirus**.

Il decreto legge approvato (D.L. n. 9 del 2 marzo 2020) introduce misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a supporto delle **famiglie**, dei **lavoratori** e delle **imprese**.

Leggi anche Decreto Coronavirus: le prime misure per famiglie, imprese e lavoratori

Nello specifico, le disposizioni introdotte intendono fornire un **primo sostegno economico** ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Sono stati **sospesi gli adempimenti tributari** fino al 31 marzo 2020 per i comuni rientranti nella **zona rossa**. Il blocco riguarda anche il versamento delle somme collegate alla **pace fiscale**. Tuttavia, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati nel corso del mese di aprile.

Leggi anche Coronavirus: aiuti al settore turistico e sospensione dei versamenti dei tributi nella zona rossa
È stata anche **anticipata** l'entrata in vigore del **nuovo calendario fiscale**.

L'avvio della dichiarazione precompilata è differito alla prima settimana di maggio (5 maggio). È stato differito - dal 9 al 31 marzo - il termine per l'invio dei dati delle CU 2020.

È evidente, però, che si tratta solo di un primo intervento. Le misure dovranno essere molto più coraggiose se si intende dare ossigeno all'economia evitando la chiusura di migliaia di imprese e mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro.

La cassa integrazione in deroga

Si tratta di una misura estremamente discutibile e prevista in deroga proprio in quanto riferibile alle imprese che impiegano un numero estremamente limitato di

dipendenti. Tuttavia, questa misura da sola non sarà affatto sufficiente.

In alcuni casi, le attività di modeste dimensioni impiegano uno o due dipendenti. L'eventuale cassa integrazione farebbe venire meno le risorse necessarie per continuare l'attività produttiva. Probabilmente, in tale ipotesi, lo strumento più adatto sarebbe quello della riduzione degli oneri contributivi.

La pace fiscale bis

Probabilmente è giunta l'ora di fare scelte coraggiose, mettendo da parte le questioni politiche. Una seconda edizione, riveduta e corretta, della prima versione della **pace fiscale**, potrebbe contribuire a restituire ossigeno alle imprese e, in generale, ai contribuenti.

Si dovrebbe verificare preliminarmente, l'ammontare dei debiti tributari gravanti sui contribuenti che, sia pure con molta fatica, sono stati rateizzati a seguito della ricezione dei preavvisi di irregolarità. In questo caso, diversamente da coloro che hanno ricevuto una cartella di pagamento e hanno potuto fruire della rottamazione, non hanno beneficiato di alcuna "cancellazione" delle sanzioni. Si tratta di contribuenti che, presumibilmente in possesso di migliori disponibilità economiche, hanno inteso assolvere, sia pure con il pagamento della sanzione ridotta del 10%, il debito verso il Fisco.

Tuttavia, la maggiore tempestività nell'effettuare i pagamenti ne ha determinato la penalizzazione non potendo fruire, come per coloro che hanno ricevuto una cartella, della pace fiscale.

Si potrebbe porre riparo a questa iniquità restituendo il beneficio ora per allora. Ad esempio, con l'intento di restituire liquidità ai contribuenti indebitati con il Fisco, si potrebbe prevedere la "cancellazione" delle sanzioni residue risultanti dagli avvisi bonari oggetto di rateazione. Contestualmente, le sanzioni già versate fino ad oggi, potrebbero essere imputate a pagamento

dei tributi “residui” determinando, conseguentemente, la riduzione del debito tributario complessivo. L'importo delle rate diminuirebbe per effetto dell'operazione di imputazione.

Potrebbe essere poi nuovamente prevista una **riapertura dei termini della rottamazione** delle cartelle, ma anche della **definizione delle liti pendenti** e delle **liti potenziali**. Se la crisi economica dovuta al Coronavirus dovesse impattare sull'intera economia e non solo sul settore del turismo, la notifica di un avviso di accertamento potrebbe rappresentare il colpo

di grazia per l'impresa colpita. Il provvedimento dovrebbe consentire di chiudere in maniera indolore, o perlomeno nella maniera meno onerosa possibile, la partita con il Fisco.

L'intervento sarebbe fondamentale, in quanto se il possibile contenzioso non fosse disinnescato, oppure il contribuente tralasciasse di pagare gli importi dovuti in base agli avvisi bonari o dalle cartelle, rischierebbe di entrare nella spirale delle azioni esecutive, come ad esempio il pignoramento del conto corrente, e a questo punto la chiusura dell'impresa sarebbe certa.

Fisco

La direttiva dell'UE

Lotta contro la frode IVA: i prestatori di servizi di pagamento conservano dei pagamenti transfrontalieri

Nell'ambito della lotta contro la frode IVA, gli Stati membri per i pagamenti transfrontalieri devono imporre ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro. Lo ha stabilito l'UE con la direttiva di Consiglio del 18 febbraio 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 marzo 2020 è stata pubblicata la direttiva del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i **prestatori di servizi di pagamento**.

La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a codesta direttiva entro il 31 dicembre 2023 e applicano le nuove disposizioni dal primo gennaio 2024.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio stabilisce gli obblighi contabili generali dei soggetti passivi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

La crescita del commercio elettronico («e-commerce») ha facilitato la **vendita transfrontaliera** di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri, e finora la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri nella lotta alla frode in materia di IVA si è solitamente basata sulla documentazione tenuta dalle imprese che sono direttamente coinvolte nell'operazione imponibile.

Per la maggior parte degli **acquisti online** transfrontalieri effettuati dai consumatori nell'Unione, i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di **servizi di pagamento**. Al fine di prestare servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento transfrontaliero, oltre all'indicazione della data, dell'importo e dello

Stato membro di origine dello stesso.

In ragione del volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti transfrontalieri per un periodo di tre anni civili al fine di aiutare gli Stati membri nella **lotta** contro le **frodi** in materia di **IVA** e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo offre agli Stati membri tempo sufficiente per eseguire controlli efficaci e indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

Per tale motivo la nuova direttiva dispone che gli Stati membri, nell'ambito dei **servizi di pagamento** prestati per pagamenti transfrontalieri, debbano imporre ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in **materia di IVA**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Direttiva del Consiglio 18/02/2020, 2020/284 (Gazzetta Ufficiale UE 02/03/2020, L62/7)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Omessa dichiarazione: si realizza dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8340 depositata il 2 marzo 2020, ha emanato il principio di diritto secondo il quale il delitto di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 del DLgs 74/2000 si consuma alla scadenza del novantesimo giorno dal termine ultimo, previsto dalla legge ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale. La prova della mancata presentazione del documento fiscale nei termini sanciti ricade sulla pubblica accusa.

Un contribuente veniva condannato per il delitto di omessa dichiarazione, in violazione dell'art. 5 del DLgs 74/2000. Questi, infatti, in qualità di amministratore di

una società, al fine di evadere le imposte sui redditi ed Iva, non presentava essendovi obbligato la dichiarazione annuale, sottraendosi così alla corrispettiva pretesa fiscale. A suo carico si apriva un processo penale, che si concludeva sia in primo sia in secondo grado, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con la condanna del contribuente. Avverso la predetta sentenza la difesa dell'imputato proponeva ricorso in Cassazione, per evidenziare il mancato accertamento dell'eventuale presentazione della dichiarazione del termine per il ravvedimento operoso, di cui all'art. 7 del DPR 322/1998, invertendo altresì l'onere della prova. L'organo inquirente, secondo la difesa, avrebbe dovuto accertare l'eventuale mancato rispetto del termine tardivo per la presentazione della dichiarazione e, quindi della data di consumazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8340 depositata il 2 marzo 2020, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente. In particolare, i giudici di legittimità richiamando un consolidato orientamento, asseriscono che il termine di 90 giorni, previsto a favore del contribuente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, dopo la scadenza del termine ordinario, di fatto non configura una causa di non punibilità, ma rappresenta un termine ulteriore per adempiere gli obblighi dichiarativi e per individuare l'effettivo momento consumativo. Pertanto, prosegue la Corte, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione decorre dal giorno 91 successivo alla scadenza del termine ultimo sancito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale. Inoltre, trattandosi di un reato omissivo a consumazione istantanea, questo può considerarsi tale solo alla scadenza dei 90 giorni decorrenti dal momento ultimo stabilito ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale. Il contribuente, infatti, potrà adempiere dopo la scadenza del suddetto termine, ma prima di quello ulteriore dei 90 giorni e, come tale occorre fornire la prova che allo spirare di quest'ultima scadenza effettivamente sia stata omessa la presentazione. Nel caso di specie, non era emersa detta prova nel corso del processo.

Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

Il regolamento dell'UE

Lotta contro la frode IVA: "CESOP", il nuovo sistema

elettronico centrale di informazioni sui pagamenti

Nell'ambito della lotta contro la frode IVA, soprattutto nell'ambito della crescita del commercio elettronico, alla Commissione dell'UE è dato il compito di elaborare, mantenere, ospitare e gestire sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, denominato "CESOP" — Central electronic system of payment information. Lo ha previsto il nuovo regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2020. Il CESOP ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 marzo 2020 è stato pubblicato il regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.

Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal **1° gennaio 2024**.

Il Regolamento n. 904/2010 fa riferimento anche alle norme sull'archiviazione e sullo **scambio** con mezzi elettronici di informazioni specifiche in materia di **IVA** e per l'appunto il nuovo regolamento prevede la modifica del capo V, denominato ora "raccolta, archiviazione e scambio di informazioni specifiche".

Ovviamente la crescita del **commercio elettronico** («e-commerce») ha facilitato la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri, e finora la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri nella lotta alla frode in materia di IVA si è solitamente basata sulla documentazione tenuta dalle imprese che sono direttamente coinvolte nell'operazione imponibile.

Per la maggior parte degli **acquisti online** transfrontalieri effettuati dai consumatori nell'Unione, i pagamenti sono eseguiti tramite **prestatori di servizi di pagamento**. Al fine di prestare servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento transfrontaliero, oltre all'indicazione della data, dell'importo e dello Stato membro di origine dello stesso.

Ne consegue che sia necessario dotare gli Stati membri degli **strumenti** per la raccolta, l'archiviazione e la trasmissione delle informazioni fornite dai prestatori di servizi di pagamento e consentire ai funzionari di collegamento di **Eurofisc** di accedere a tali informazioni in caso via sia una connessione con una inchiesta

su una sospetta frode a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA, quale misura necessaria e proporzionata per lottare efficacemente contro la frode in materia di IVA.

Al fine di conseguire più efficacemente l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA, deve essere istituito un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, **CESOP**, a cui gli Stati membri trasmettano le informazioni sui pagamenti da essi raccolte e che possono archiviare a livello nazionale. Il CESOP archivia, aggrega e analizza, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri. Il CESOP fornisce un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mette i risultati di analisi specifiche di informazioni a disposizione dei funzionari di collegamento di **Eurofisc**.

Il CESOP deve essere anche in grado di riconoscere le **registrazioni multiple** degli stessi pagamenti, e deve consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc di effettuare **controlli incrociati** tra le informazioni sul pagamento e le informazioni sull'IVA di cui dispongono, di effettuare ricerche a fini di indagini su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA e aggiungere informazioni supplementari. Per tale ragione si stabilisce nella sezione del regolamento dedicata al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, che la Commissione dell'UE deve elaborare, mantenere, ospitare e gestire sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("**CESOP**" — Central electronic system of payment information) ai fini delle indagini sulle **sospette frodi** a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA. La Commissione quindi adotta le varie misure tecniche per l'istituzione e il mantenimento del CESOP.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Regolamento del Consiglio 18/02/2020, 2020/283 (Gazzetta Ufficiale UE 02/03/2020, L62/I)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Nessuna sanzione se il commercialista infedele ha agito in maniera fraudolenta ma il contribuente deve

vigilare sul suo operato

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5661 depositata il 2 marzo 2020, ha precisato che il contribuente che chieda l'annullamento delle sanzioni irrogate a seguito di violazioni riconducibili al commercialista infedele, deve dimostrare da un lato di aver diligentemente controllato l'attività del professionista, dall'altro il comportamento fraudolento di quest'ultimo. A tal fine non è sufficiente la sola presentazione della denuncia penale.

Una Srl riceveva avvisi di accertamento per alcune annualità aventi ad oggetto il recupero di imposte dirette ed Iva: la pretesa impositiva derivava anche dall'inadempimento del commercialista incaricato dalla società. La CTP respingeva integralmente i ricorsi, mentre la CTR accoglieva parzialmente le domande della contribuente. In particolare veniva annullato il rilievo sull'ineducibilità dei compensi degli amministratori ed annullate le sanzioni contenute negli atti impositivi, non ritenendo i giudici sussistenti i presupposti per la loro irrogazione, atteso che la società aveva presentato enuncia contro il commercialista infedele. L'Ufficio impugnava la decisione della CTR, ribadendo la correttezza integrale del proprio operato.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5661 depositata il 2 marzo 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio cassando con rinvio la sentenza di appello. Quanto alla questione dei compensi degli amministratori delle società di capitali, i giudici hanno ribadito come gli stessi fossero espressamente deducibili, secondo il principio di cassa: pertanto la pretesa erariale sul punto era stata correttamente annullata. Al contrario la CTR aveva erroneamente annullato le sanzioni. Se infatti è vero che per le stesse è necessario il presupposto del dolo o della colpa, parallelamente è a carico del contribuente l'onere di provare di aver agito in maniera perfettamente diligente. Il contribuente risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo. In sintesi occorre provare di aver posto in essere atti diretti a controllare l'effettiva esecuzione degli adempimenti delegati al commercialista, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento di quest'ultimo, finalizzato proprio a nascondere il proprio inadempimento. Nella specie la società non aveva dimostrato né il comportamento fraudolento del commercialista, né di aver assolto il proprio dovere di diligenza, limitandosi invece alla mera produzione della denuncia penale sporta nei

confronti del professionista, elemento da solo non sufficiente per invocare l'esenzione dalle sanzioni.

A cura della Redazione

Fisco

La direttiva dell'UE

Regime speciale per le piccole imprese: fissata la soglia massima della franchigia

In tema di regime speciale per le piccole imprese, Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia solo in tale territorio, dall'obbligo di dichiarare l'inizio della loro attività e dall'obbligo di essere identificate tramite un numero individuale. Lo ha stabilito l'UE con la direttiva di Consiglio del 18 febbraio 2020, con cui si stabilisce che gli Stati membri possano fissare, a livello nazionale, la soglia per la franchigia al livello nazionale che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla nuova direttiva.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 marzo 2020 è stata pubblicata la direttiva del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la **cooperazione amministrativa** e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le **piccole imprese**.

La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a codesta direttiva entro il 31 dicembre 2024 e applicano le nuove disposizioni in linea generale dal primo gennaio 2025.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio in linea generale autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le **piccole imprese**. Tuttavia, quelle disposizioni appaiono oggi obsolete e non riducono gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto fondato sull'imposizione nello Stato membro di origine.

Il regime speciale per le **piccole imprese** consente attualmente solo una franchigia da concedere alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Tale disposizione ha un **impatto negativo** sulla concorrenza, nel mercato interno, per le imprese non stabilite in tale Stato membro. Per affrontare questo problema e per evitare ulteriori distorsioni, anche le piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l'IVA dovrebbero poter beneficiare della franchigia.

Ad oggi le piccole imprese possono beneficiare della franchigia unicamente se il loro volume d'affari annuo è inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Nel fissare tale soglia gli Stati membri dovrebbero rispettare le norme sulle soglie stabilite dalla direttiva 2006/112/CE, che non sono più adeguate.

Oggi appare non è opportuno continuare a modificare le disposizioni generali mediante misure concesse a titolo di deroga, ma invece è necessario un **aggiornamento delle soglie**.

Ovviamente, gli Stati membri dovrebbero poter fissare, a livello nazionale, la soglia per la franchigia al livello che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la **soglia massima** prevista dalla nuova direttiva.

Al fine di consentire un efficace **controllo** dell'applicazione della franchigia e far sì che gli Stati membri abbiano accesso alle informazioni necessarie, i soggetti passivi che desiderino avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti dovrebbero essere tenuti a effettuare una notifica allo Stato membro in cui sono stabiliti.

Per tale ragione si dispone che gli Stati membri possano **esentare** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d'affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tale **esenzione**. Questa soglia non supera 85 000 euro.

Il soggetto passivo che si avvale della franchigia, in uno Stato membro in cui non è stabilito, comunica allo Stato membro di stabilimento, per ogni trimestre civile, alcune informazioni, compreso il numero individuale di **identificazione**.

Inoltre si stabilisce che gli Stati membri possano dispensare le **piccole imprese** che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia solo in tale territorio, dall'obbligo di dichiarare l'inizio della loro attività e dall'obbligo

di essere identificate tramite un numero individuale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Direttiva del Consiglio 18/02/2020, 2020/285
(Gazzetta Ufficiale UE 02/03/2020, L62/13)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Attività spettacolistiche: rimessa in vendita e cambio utilizzatore dei titoli d'ingresso solo con costo per intermediazione

In tema di attività spettacolistiche, sia nel caso di cambio utilizzatore sia in quello di rimessa in vendita dei titoli di accesso i siti di vendita primaria o i box office autorizzati possono addebitare solo il costo per l'intermediazione. Lo ha messo in risalto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 83 del 28 febbraio 2020. Ne consegue che un posto venduto per un minore ad un prezzo "Ridotto under 12" può essere rivenduto ad un adulto ad un prezzo "Intero", ossia al "valore nominale" di un titolo della medesima categoria (intero), senza ulteriori maggiorazioni.

Con la risposta a interpello n. 83 del 2 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rimessa in vendita di titoli d'ingresso nominativi o cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le **attività spettacolistiche**.

La disciplina delle prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie sono contenute nell'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972, che deroga alla normativa ordinaria in materia di **IVA** per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei relativi corrispettivi.

Nello specifico si prevede che:

-le prestazioni di **attività di spettacolo** e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo;

-per le tali prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di **certificazione dei corrispettivi** con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali o mediante biglietterie automatizzate. Inoltre la legge di bilancio 2017 ha introdotto disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno del

secondary ticketing, ossia la vendita di titoli di accesso, relativi ad attività di spettacolo, effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi.

Successivamente, la legge n. 145 del 2018, è intervenuta sulla medesima disciplina, introducendo il titolo di accesso nominativo con specifiche esclusioni per attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive.

Al riguardo, si stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di **manifestazioni sportive**, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono **nominativi**, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso.

Inoltre si dispone che siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati.

Quindi il biglietto rivenduto a persone fisiche deve essere **ceduto al prezzo nominale** e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale.

I siti internet di **rivendita primari**, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente **congrui costi** relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. Questa norma però non si applica alle manifestazioni sportive.

Tra l'altro con il provvedimento direttoriale del 27 giugno 2019 sono state disciplinate le procedure di **rimessa in vendita** e cambio utilizzatore dei titoli di accesso.

Con riferimento alla procedura di cambio utilizzatore si prevede l'**annullamento** del titolo emesso, con indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.

La rimessa in vendita si sostanzia, invece, **nell'offerta al pubblico** del titolo di cui l'acquirente o l'utilizzatore intendano disfarsi esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria.

Quindi ciò che viene rimesso in vendita è il posto relativo a quel determinato evento. Tale offerta deve avvenire sulla piattaforma del **distributore principale** e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili. In caso di rivendita del posto, il titolo originario viene annullato con l'indicazione della causale e a quel punto è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente. Il valore del nuovo titolo non può essere superiore al "valore nominale" del "tipo titolo" acquistabile dal nuovo acquirente, da intendersi come il prezzo di vendita stabilito a suo tempo dall'organizzatore per i titoli del medesimo tipo.

Per cui un posto venduto per un minore ad un prezzo "Ridotto under 12" può essere rivenduto ad un adulto ad un prezzo "Intero", ossia al "valore nominale" di un titolo della medesima categoria (intero), senza ulteriori maggiorazioni.

Sia nel caso di **cambio utilizzatore** sia in quello di **rimessa in vendita** dei titoli di accesso i siti di vendita primaria o i box office autorizzati possono addebitare solo il costo per **l'intermediazione**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/03/2020, n. 83

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Uffici periferici USMAFSASN del Ministero della Salute: istituito nuovo codice ufficio

Istituito il codice ufficio "9D2" e i relativi sub-codici, da utilizzare nel modello di versamento F23, per identificare gli uffici periferici USMAFSASN del Ministero della Salute. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11 del 2 marzo 2020 con cui ha specificato che il Ministero ha chiesto l'attribuzione di un "codice ufficio", con inerenti "sub-codici", per identificare gli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante, competenti a verificare il versamento, tramite modello F23, delle sanzioni amministrative inflitte per la violazione del divieto di fumare in ambito aeroportuale.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11 del 2 marzo 2020 ha istituito il codice ufficio "9D2" e i relativi sub-codici, da utilizzare nel modello di versamento F23, per identificare gli uffici periferici USMAFSASN

del Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, mediante una nota del 16 dicembre 2019 ha chiesto l'attribuzione di un "codice ufficio", con inerenti "sub-codici", per identificare gli Uffici periferici di **sanità marittima**, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di **assistenza sanitaria** al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), dipendenti dal medesimo Dicastero, competenti a verificare il versamento, tramite modello F23, delle **sanzioni amministrative** inflitte per la violazione del divieto di fumare in ambito aeroportuale.

Per tale motivo è stato istituito il codice ufficio "9D2" denominato "Ministero della Salute - USMAF-SASN", che deve essere indicato insieme al pertinente "sub-codice" nei rispettivi spazi del campo 6 "codice ufficio o ente" del modello di versamento F23.

Gli uffici periferici USMAF-SASN del Ministero della Salute ed i corrispondenti sub-codici sono:

- "01" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata;

- "02" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise;

- "03" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Liguria;

- "04" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Toscana, Emilia-Romagna;

- "05" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;

- "06" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Campania e Sardegna;

- "07" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Sicilia;

- "08" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 02/03/2020, n. 11

Fisco

In G.U.

Esenzione IRES: individuate le associazioni di interesse storico legate a usi locali per l'anno d'imposta 2019

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020 n. 53, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha individuato le

associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, che, a norma di legge, sono equiparate ai soggetti esenti dall'IRES.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 è stato pubblicato il D.M. 18 febbraio 2020, con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze individua i soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2019, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, legge n. 296/2006.

In particolare la legge Finanziaria 2007 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare **interesse storico**, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74 TUIR.

Con successivo decreto del Ministro delle Finanze e dell'economia sono stati emanati i **criteri** per la definizione **dell'elenco** dei soggetti beneficiari da individuare con successivo decreto, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

In ragione della disposizione normativa e solo dopo la verifica condotta dall'Agenzia delle Entrate per la sussistenza dei requisiti formali delle associazioni di cui trattasi, attraverso l'esame delle domande pervenute, è stato emanato il nuovo elenco.

Tra l'altro occorre evidenziare che secondo la stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo previsto, per l'anno d'imposta 2019, rispetta ampiamente il limite fissato dalla Legge.

Quindi, per l'anno **d'imposta 2019** il nuovo decreto del MEF individua le associazioni, a norma di legge, esenti dall'imposta sul reddito delle società, in quanto operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 18/02/2020 (G.U. 02/03/2020, n. 53)

Fisco

Da luglio 2020

La lotteria degli scontrini

incassa il via libera del Garante privacy

Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole sul provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, formulato d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, che disciplina la lotteria degli scontrini. Il provvedimento tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante per rendere conforme al Regolamento europeo il trattamento di dati effettuato per la lotteria degli scontrini. Particolare attenzione è stata posta sull'utilizzo del codice lotteria (in alternativa al codice fiscale): una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti.

Risolte le criticità legate alla **riservatezza dei partecipanti**, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera al provvedimento congiunto di Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate, che disciplina la **lotteria degli scontrini**.

Il regolamento tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio del Garante per rendere il trattamento di dati effettuato per la lotteria degli scontrini conforme al Regolamento europeo.

Codice lotteria

Particolare attenzione è stata posta sull'utilizzo del **codice lotteria** (in alternativa al codice fiscale): una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una **raccolta massiva** e su larga scala di dati presso l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti.

Il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, consente di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo individuo senza informazioni aggiuntive e permette al consumatore di non fornire all'esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare al concorso.

Nell'autorizzare il trattamento di dati previsto dalla lotteria degli scontrini, il Garante ha ritenuto che le **misure tecniche e organizzative**, individuate nel provvedimento e nelle valutazioni di impatto effettuate dalle Agenzie, siano **adeguate** al rischio elevato che il concorso a premi comporta.

Per partecipare alla lotteria il consumatore, al momento dell'acquisto, dovrà esibire all'esercente il proprio codice lotteria in formato cartaceo o elettronico (ad esempio, codice a barre).

Il codice, ottenuto utilizzando una funzione disponibile nell'area pubblica del **"Portale Lotteria"**

dell'Agenzia delle Dogane, generato casualmente, sarà composto da **8 caratteri alfanumerici** e associato in modo univoco al codice fiscale. Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso.

Portale Lotteria

È suddiviso in un'area pubblica e in un'area riservata. L'area **pubblica** contiene informazioni riguardanti l'andamento della lotteria.

L'area **riservata**, accessibile tramite identità digitale SPID livello2, Carta anazionale dei servizi (CNS) o credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, consente, invece, al consumatore di:

- consultare il proprio profilo e le informazioni dallo stesso fornite (indirizzo PEC, altri dati di contatto);
- verificare il corrispettivo e il numero di biglietti virtuali associati;
- consultare i codici lotteria associati al proprio codice fiscale, con la relativa data di generazione;
- verificare le vincite;
- attivare o disattivare funzionalità di comunicazione (come la newsletter);
- conoscere i corrispettivi vincenti prossimi a scadenza;

- esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati attraverso modalità semplificate tra cui l'opposizione al trattamento (quali l'inibizione della generazione di nuovi codici lotteria o dell'ulteriore utilizzo di quelli già generati) e alla cancellazione dei dati (quale l'eliminazione dell'associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali).

Attraverso il "Portale lotteria", sia nell'area pubblica sia nell'area riservata, è possibile effettuare segnalazioni di **eventuali criticità**, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale, nonché le **segnalazioni** dei consumatori relative al **rifiuto di acquisire** il codice lotteria da parte degli esercenti.

L'Agenzia delle Entrate estrapolerà i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti:

- partita IVA e denominazione dell'esercente;
- identificativo/progressivo completo del corrispettivo;
- data e ora dell'acquisto;
- importo totale del bene/servizio (distinguendo tra importo pagato in contanti, importo pagato con strumenti elettronici e importo non pagato);

I dati relativi alle modalità di pagamento sono raccolti al fine di dare attuazione alla previsione normativa che ha istituito **premi dedicati ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici**.

- codice lotteria del cliente;
- data di trasmissione del corrispettivo all'Agenzia delle Entrate

e li trasmetterà al "**Sistema lotteria**" dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, gestito con il supporto di Sogei.

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli convertirà in **biglietti virtuali** della lotteria i dati degli scontrini che, a maggior tutela dei consumatori, conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Successivamente all'estrazione dei biglietti, personale autorizzato dell'Agenzia delle Dogane potrà risalire all'identità del consumatore per attribuire e comunicare la vincita.

Tutte le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi file di log, **conservati per 24 mesi**.

Utilizzo dei dati

I dati potranno essere **utilizzati solo ai fini della lotteria**.

Ogni ulteriore trattamento sarebbe, infatti, incompatibile in considerazione del contesto e delle modalità con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l'identificazione del consumatore né al momento della generazione del codice lotteria né in quello dell'acquisto.

Il consumatore potrà accedere alla sezione riservata del Portale lotteria per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato.

Nella fase di prima applicazione, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche non entreranno a far parte della lotteria, fino all'adozione di un successivo provvedimento, da adottare sentito il parere del Garante.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Garante per la protezione dei dati personali, parere 13/02/2020

Lavoro e Previdenza

Sostituti d'imposta

CU, 730 e assistenza fiscale: slittano le scadenze nel 2020

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Nuovo calendario per l'assistenza fiscale 2020 per effetto del coronavirus. E' una delle disposizioni applicabili sull'intero territorio nazionale, contenute nel decreto legge n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo. Prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU (le certificazioni uniche). Previste inoltre modifiche al calendario per la trasmissione del modello 730 precompilato, con l'aggiunta della nuova finestra del 30 settembre. Restano invece ferme le altre scadenze. In caso di trasmissione a settembre del prospetto di liquidazione, slitteranno conseguentemente i conguagli a debito o a credito.

L'entrata in vigore del nuovo **calendario dell'assistenza fiscale** è anticipata dal 1° gennaio 2021 al **1° gennaio 2020**. In tal senso l'articolo 1 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19", che sostituisce all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "1° gennaio 2021" con le parole "1° gennaio 2020".

Certificazione Unica

Per il solo anno 2020, però, i nuovi termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo di detto anno, in considerazione delle difficoltà che i **datori di lavoro** possono incontrare a seguito delle limitazioni imposte dalle misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia da **coronavirus**.

I commi sopracitati si riferiscono alla consegna della **certificazione unica (CU)** ai soggetti sostituiti (comma 6-quater, già prevista al 31 marzo) e alla trasmissione telematica, delle certificazioni stesse, all'Agenzia delle Entrate che avrebbero dovuto essere trasmesse il 9 marzo (il 7 marzo quest'anno cade di domenica). A regime, dal prossimo anno, entrambi questi adempimenti dovranno essere assolti entro il 16 marzo. Rimane ferma la possibilità di trasmettere in via telematica le certificazioni contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili** mediante la **dichiarazione precompilata** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, entro il termine di presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta entro il 31 ottobre** (salvo modifiche).

Dichiarazione mod. 730

Già dal 2020 sono, invece, a regime le nuove

scadenze stabilite dall'articolo 16-bis del decreto fiscale 124/2019. Pertanto, i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno adempiere all'obbligo di **dichiarazione dei redditi** presentando l'apposita dichiarazione mod.730:

- a) **entro il 30 settembre** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
- b) **entro il 30 settembre** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo».

Assistenza fiscale

I **CAF-dipendenti** e i **professionisti abilitati**, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle **dichiarazioni integrative** di cui all'articolo 14, debbono concludere le attività di loro competenza entro:

- a) il **15 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- b) il **29 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20 giugno;
- c) il **23 luglio** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- d) il **15 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- e) il **30 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Conguagli dei sostituti d'imposta

Conseguentemente, i **sostituti di imposta** tratterranno le **somme risultanti a debito** dal **prospetto di liquidazione** sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Analogamente, il rimborso delle somme **a credito** sarà effettuato con la

prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Conguagli degli enti previdenziali

Gli enti previdenziali provvederanno ai conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.

Art. 1 (Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020), DL n. 9/2020

1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».
2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.
3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.
5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.

Art. 4, DPR 322/1998 (6-quater e 6 quinquies)

6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati ((entro il 16 marzo)) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, ((entro il 16 marzo)) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1.

Lavoro e Previdenza

Per imprese e professionisti

Coronavirus: due comunicazioni per attivare lo smart working. Come fare?

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Al fine di limitare il rischio di contagio da coronavirus, fino al prossimo 15 marzo imprese e professionisti con sede nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria (anche per i lavoratori qui residenti o domiciliati che lavorano al di fuori da tali territori) possono attivare lo smart-working con modalità semplificate. Occorre, pertanto, preparare una comunicazione per il lavoratore e l'autodichiarazione di avviso di attivazione di smart-working per motivi emergenziali da allegare alla comunicazione telematica (che resta) obbligatoria al Ministero del Lavoro. Quale modulistica utilizzare?

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del **DPCM 1° marzo 2020** sono state identificate, dal Governo, le misure per la gestione dell'emergenza da **coronavirus**. Tra queste alcune riguardano i rapporti di lavoro e, in particolare, le modalità di effettuare la prestazione lavorativa in sicurezza. Quella di maggior impatto è relativa al ricorso allo **smart-working**.

Si prevede, infatti, la possibilità di attivare il lavoro agile (c.d. smart-working) con **modalità semplificate**, al fine di limitare il rischio di contagio, secondo le prescrizioni indicate dall'articolo 4 del D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Detta modalità comporta la possibilità unilaterale, da parte delle aziende, di attivare lo smart-working, verso tutti i lavoratori.

La nuova indicazione prevista dal Governo (D.P.C.M. 1° marzo 2020), amplia quanto già previsto con i D.P.C.M. 23 e 25 febbraio scorso. Infatti, a differenza da questi ultimi, viene allargata la modalità semplificata a tutte le aziende, indipendentemente dal fatto che siano localizzate nelle Regioni maggiormente colpite dal contagio (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria).

Modulistica da utilizzare

Per agevolare l'attività di imprese e professionisti si predispone:

- una bozza di **comunicazione unilaterale al lavoratore** di avvio dello smart-working, da inviare al lavoratore;

- una bozza di **autodichiarazione** di avviso di attivazione di smart-working per motivi emergenziali.

Entrambi i modelli dovranno essere allegati alla **comunicazione telematica obbligatoria**, prevista sul sito del Ministero del Lavoro (<https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking>).

Detta comunicazione dovrà essere effettuata, individualmente, **entro il giorno antecedente** a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996). La mancata comunicazione comporterà una **sanzione**

amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. Una volta avviato lo smart-working, l'azienda potrà registrare, nel **Libro Unico del Lavoro** (LUL), le giornate smart (effettuate fuori dai locali aziendali), indentificandole con un **codice diverso** (esempio, P di presenza, accompagnato da SW che indentifica la prestazione smart).

COMUNICAZIONE AL LAVORATORE DI AVVIO DI SMART WORKING**ai sensi del DPCM 1° marzo 2020**

Egr. sig. _____

SEDE

Oggetto: **attivazione dello smart-working**

In considerazione delle misure di emergenza previste dal Decreto Legge n. 6/2020 e del conseguente Decreto attuativo (D.P.C.M. 1° marzo 2020)) e al fine di contenere il più possibile il contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus), siamo a comunicare che dal

_____ al _____ Lei presterà la propria attività lavorativa in modalità agile, ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81 del 22 maggio 2017.

Nulla cambia per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro. A mero titolo esemplificativo, non cambiano le mansioni, l'orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali e, in generale, il trattamento legale, contrattuale, economico e retributivo.

Le attività da svolgere verranno condivise con il dott. _____ al quale dovrà rivolgersi per qualsiasi chiarimento in merito.

Durante l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità "Agile", è confermato il potere direttivo del datore di lavoro e il vincolo dei doveri propri del Lavoratore di cui all'art. 2014 e ss del Codice Civile (Diligenza, Obbedienza, Fedeltà e Riservatezza). Viene altresì confermato il potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all'esterno dei locali Aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché dalla disciplina in materia di Privacy.

Al fine di rendere la prestazione lavorativa, Le viene fornita la seguente strumentazione tecnologica che le

permetterà di continuare l'attività lavorativa in remoto:

- computer
- smartphone
- sim dati
- ecc.

Tutta la sopracitata dotazione, nonché altra eventuale strumentazione tecnica che si rendesse necessaria allo svolgimento dell'attività "Agile", è conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008.

L'Azienda si impegna a fornire al Lavoratore adeguata informazione circa l'utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione della persona. In particolare, l'azienda, allega, alla presente comunicazione, l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, prevista dall'art. 22, comma 1, L. n. 81/2017.

Lei si dovrà impegnare a rispettare i requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti ad attività lavorativa in Lavoro Agile, sotto i seguenti aspetti:

a. abitabilità dei locali:

- divieto d'uso di locali interrati;
- divieto d'uso di sottotetti/ammezzati che non hanno i requisiti di abitabilità.

b. conformità dell'impianto elettrico;

c. conformità dell'impianto termico;

d. disponibilità di un locale che abbia uno spazio di circa 10 mq, che sia mantenuto in condizioni di igiene adeguata e che abbia un idoneo ricambio d'aria (finestre apribili, ventilazione forzata, ecc.);

e. temperatura dei locali adeguata alle esigenze dell'organismo umano;

f. luminosità naturale e/o artificiale adeguata, evitando riflessi sullo schermo;

g. disponibilità di un piano di lavoro con dimensioni sufficienti ad accogliere un laptop e l'eventuale documentazione cartacea e di una seduta che consenta di ottenere una postura corretta.

In caso di insorgenza di malattia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "Agile", il Lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio Amministrazione del Personale (comunicando il numero di protocollo del certificato medico digitale) ed al Responsabile di reparto sulla base delle consuete modalità in uso in Azienda. In tal modo, l'azienda bloccherà qualsiasi forma di interazione lavorativa.

Il Lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni Aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo Aziendale e che conseguentemente dovrà adottare, in relazione alla

particolare modalità della prestazione "Agile", ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

La modalità di prestazione "Agile" cesserà in data

_____. Qualora lo stato di emergenza dovesse essere prolungato oltre tale termine, l'azienda Le comunicherà la proroga, con l'indicazione di una nuova data di scadenza.

Cordiali saluti

Luogo e data

FIRMA

Per ricevuta ed accettazione

AUTODICHIARAZIONE da allegare alla comunicazione obbligatoria prevista sul sito cliclavoro.gov.it

Oggetto: autodichiarazione avvio smart-working ai sensi del DPCM 1° marzo 2020

Si dichiara che l'avvio unilaterale della modalità "agile", ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81 del 22 maggio 2017, al rapporto di lavoro con il sig.

_____, dipendente di questa azienda, è avvenuto in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, attuativo del Decreto Legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cordiali saluti.

Luogo e data

FIRMA

Infortuni sul lavoro

E' appena il caso di ricordare che il lavoratore in smart-working è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

Gli **obblighi di informativa** sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo all'informazione pubblicata dall'INAIL.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Per le imprese a rischio

Coronavirus: via libera alla cassa integrazione ordinaria e in deroga

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

In vigore il decreto legge n.9/2020, recante le misure urgenti a sostegno di imprese e lavoratori in risposta all'emergenza epidemiologica da Coronavirus. Tra gli interventi previsti vi è anche la Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei Comuni della zona rossa e per i lavoratori qui domiciliati, nonché la possibilità di sospendere la CIGS per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria per sostituirla con la CIGO. Riconosciuta un'indennità di 500 euro al mese per massimo 3 mesi a collaboratori coordinati e continuativi, agenti commerciali, professionisti e lavoratori autonomi domiciliati o che svolgono la propria attività nei Comuni della zona rossa.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da coronavirus o COVID-19.

Il decreto legge n. 9/2020, che fa seguito al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al DPCM 23 febbraio 2020, al DPCM 25 febbraio 2020 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 e da ultimo al DPCM 1° marzo 2020, mira a fornire un primo supporto economico ai cittadini e alle imprese. Secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, il Governo sta già lavorando ad un terzo decreto con misure urgenti a sostegno dell'economia al fine di evitare possibili effetti recessivi, con la previsione di interventi per 3,6-4 miliardi di deficit pubblico aggiuntivo, per il quale ci sarà quindi bisogno dell'autorizzazione del Parlamento.

Tra le misure contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale vi è anche l'attesa disciplina speciale per i trattamenti di integrazione salariale alle aziende che, per via dell'emergenza sanitaria da coronavirus, hanno dovuto sospendere l'attività.

la **cassa integrazione** limitatamente alle unità produttive operanti nei comuni della cosiddetta "zona rossa" ossia dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' nonché per i lavoratori domiciliati negli stessi Comuni.

Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario

Innanzitutto, l'articolo 13 del decreto legge, limitatamente alle aziende con unità produttive site nei Comuni nei comuni della cosiddetta zona rossa (allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), ossia i Comuni:

· Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo;

Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini,

· Regione Veneto: Vo',

o alle aziende che hanno **unità produttive** al di fuori di questi Comuni, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni elencati, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, introduce **procedure semplificate** per la presentazione della **domanda** di CIGO e di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale. In pratica, i datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, domanda di:

· **cassa integrazione guadagni ordinaria** sono dispensati dall'obbligo di attivare la **procedura di informazione e consultazione sindacale** (articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148) e di osservare il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (articolo 15 comma 2 D.Lgs. n. 148 del 2015);

· **assegno ordinario** sono dispensati dall'obbligo di redigere l'accordo, ove previsto, e dal rispetto dei **termini per il procedimento** ordinariamente previsti (la domanda di accesso all'assegno ordinario di norma deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (articolo 30 comma 2 del D.Lgs. n. 148 del 2015)).

In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del **quarto mese** successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale

ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell'emergenza epidemiologica da coronavirus non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

Per le prestazioni di sostegno al reddito sono stanziati **5,8 milioni di euro** per l'anno 2020.

Si prevede poi che l'assegno ordinario venga esteso ai lavoratori dipendenti presso **datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)** che occupano mediamente **più di 5 dipendenti** senza tener conto dei limiti aziendali (articolo 29, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 148 del 2015). La prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a **4,4 milioni di euro** per l'anno 2020.

I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Spetta all'INPS il monitoraggio dei limiti di spesa. Pertanto, l'Istituto, al raggiungimento di tale limite, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

N.B. Le domande di accesso alla CIGO e all'assegno ordinario devono essere presentate dal datore di lavoro online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Ma sul punto si attendono i necessari chiarimenti dell'INPS.

CIGO anche per le aziende che si trovano già in CIGS

Le aziende degli stessi Comuni che, al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6), hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria nelle modalità semplificate e con le **deroghe ai tetti aziendali** previste nel paragrafo precedente (articolo 14, DL n. 9/2020).

La CIGO è concessa nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.

La concessione della cassa integrazione ordinaria è, infatti, subordinata all'effettiva interruzione degli effetti della CIGS già autorizzata.

Spetta all'INPS il monitoraggio dei limiti di spesa. Pertanto l'Istituto, al raggiungimento di tale limite, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Cassa integrazione in deroga

Il decreto legge, all'articolo 15, prevede poi la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per i **datori di lavoro del settore privato** siti nei Comuni

elencati, compreso quello agricolo ed eccetto i datori di lavoro domestici, con unità produttive site nei Comuni della zona rossa, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste nei precedenti paragrafi.

Tali datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della **sospensione del rapporto di lavoro** e comunque per un **periodo massimo di 3 mesi**. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a **7,3 milioni di euro** per l'anno limitatamente ai dipendenti in forza dal 23 febbraio 2020.

La **Regione** dove è situata l'unità produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all'INPS unitamente alla lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento diretto (articolo 44, comma 6 ter del decreto legislativo n. 148 del 2015).

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le **regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna** con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un **periodo massimo di un mese**.

I trattamenti di integrazione salariale sono concedibili fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Lavoratori autonomi

Riconosciuta, infine, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività in favore dei:

- **collaboratori** coordinati e continuativi
- titolari di **rapporti di agenzia** e di rappresentanza commerciale
- lavoratori autonomi o **professionisti** ivi compresi i titolari di attività di impresa,

iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della zona rossa o siano ivi residenti alla medesima data.

Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, è concesso **con decreto della Regione** interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di **5,8 milioni di euro** per l'anno 2020.

Lavoro e Previdenza

A tutela dei lavoratori (e non solo)

Coronavirus: le misure da adottare nella PA fuori dalla zona rossa

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro e consulente privacy

Emanata la direttiva n. 1/2020 con la quale il Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito le prime indicazioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-2019) al di fuori delle aree della zona rossa, valide anche per società a controllo pubblico ed enti vigilati. Al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, si dispone che la PA privilegi modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, potenziando il ricorso allo smart working per particolari categorie di lavoratori. Adottate poi specifiche misure organizzative nello svolgimento delle procedure concorsuali, volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati.

In data 25 febbraio 2020 è stata diramata alle **Pubbliche amministrazioni** la Direttiva n. 1/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 al di fuori delle aree c.d. rosse che sono estese alle **società a controllo pubblico** ed agli **enti vigilati**: è, infatti, previsto espressamente che le predette Amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurino l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico ed agli enti vigilati.

Trattasi, in particolare, dei **primi indirizzi operativi** di carattere anche precauzionale al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti datoriali per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Posto che la direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, è stato stabilito che le Amministrazioni Pubbliche nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuino ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.

Smart working

Di particolare rilevanza è l'apertura al lavoro agile per:

- i **lavoratori portatori di patologie** che li rendono maggiormente esposti al contagio;
- i lavoratori che si avvalgono di **servizi pubblici di trasporto** per raggiungere la sede lavorativa;
- i lavoratori sui quali grava la **cura dei figli** a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

A tal proposito le amministrazioni sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando **modalità semplificate** e temporanee di accesso alla misura

con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

Eventi aggregativi, attività di formazione e missioni

La Direttiva prevede, inoltre che le Amministrazioni svolgano le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando **modalità telematiche** o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale.

Per chi fornisca **servizi di mensa** o metta a disposizione dei lavoratori spazi comuni, viene evidenziata, invece, l'opportunità di adottare apposite **misure di turnazione** tali da garantire l'adeguato distanziamento.

Per quanto concerne, poi le missioni, è stato previsto che si continuino a svolgere quelle nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall'Unione Europea o dagli Organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Negli altri casi dovranno, invece, essere promosse modalità di partecipazione in call conference o sistema similare.

E', altresì, opportuno escludere le missioni verso le aree indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute.

Concorsi

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovranno essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza sia durante la fase dell'accesso e dell'uscita

dalla sede che dell'identificazione ed anche durante lo svolgimento delle prove.

Qualora non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, occorrerà valutare l'eventuale necessità di **riprogrammare le date di svolgimento** delle prove, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Se il calendario è, invece, già stato reso noto, le amministrazioni dovranno fornire adeguata e sollecita informativa alle autorità competenti, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domicilio dei candidati.

Sono, comunque, fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale.

Ulteriori misure

Negli **uffici adibiti al ricevimento del pubblico** o in generale nei locali frequentati da personale esterno, viene raccomandato di:

- evitare il sovraffollamento anche attraverso lo **scaglionamento degli accessi** e di assicurare la frequente aerazione degli stessi;
- di curare che venga effettuata da parte delle ditte

incaricate un'accurata **pulizia e disinfezione** delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza;

- rendere disponibili nei propri locali strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio **dispensatori di disinfettante o antisettico** per le mani, salviette asciugamani monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione (tale indicazione vale anche per i locali non aperti al pubblico);
- esporre le **informazioni di prevenzione** rese note dalle autorità competenti e curarne la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.

Seguono le raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute e l'obbligo di favorire la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni ed ai comportamenti da seguire, sui siti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Lavoro e Previdenza

Versamenti con F24

Artigiani e commercianti: contributi INPS più cari nel 2020 per gli under 21

di Beniamino Gallo - Esperto in materia previdenziale in Torino

Per gli iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti, nel 2020 la misura dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti fino a 21 anni di età sale per l'effetto combinato dell'aumento del minimale di reddito e per l'aumento dell'aliquota contributiva. L'importo che gli under 21 devono pagare in più nel 2020 è di circa 90 euro annui. Per gli altri soggetti l'aumento è più contenuto, in quanto deriva dal solo incremento del minimale di retribuzione dello 0,50% rispetto al 2019. I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, a specifiche scadenze: quali sono?

Aumentano i contributi per **artigiani e commercianti** per effetto dell'adeguamento del **minimale di reddito** sul quale si versa la quota fissa di contributi.

Per l'anno 2020, per i titolari e coadiuvanti di età superiore a 21 anni, resta confermata la misura del 24% dei contributi, raggiunta nel 2018 a seguito dell'incremento annuo stabilito dall'art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011. Al contributo base del 24,00%, i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali devono sommare lo **0,09%** per il finanziamento dell'**indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**. Una misura ridotta dei contributi è prevista per i **pensionati ultrasessantacinquenni** che versano solo il 50% del contributo dovuto.

Per i titolari e collaboratori di età inferiore ai 21 anni, l'aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%. Per l'anno 2020, si attesta al 21,90% per gli artigiani e al 21,99% per i

commercianti (si veda la [circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2020](#)).

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

I contributi per artigiani e commercianti si versano parte in **misura fissa** sul **minimale annuo di retribuzione** e parte in misura **variabile** in percentuale sulla **retribuzione eccedente** tale minimale. Il minimale viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT (F.O.I.) di variazione del costo della vita.

Per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti sale a 15.953,00 euro, che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di retribuzione (48,98 euro) per 312 e aggiungendo l'importo fisso di 671,39 euro (art.1, comma 3, legge 2.8.1990, n. 233 e art. 6, legge 31.12.1991, n. 415). In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

Soggetti	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	Annuo: 3.836,16 euro (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)	Annuo: 3.850,52 euro (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
	Mensile: 319,68 euro (319,06 IVS + 0,62 maternità)	Mensile: 320,88 euro (320,26 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Annuo: 3.501,15 euro (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)	Annuo: 3.515,50 euro (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)
	Mensile: 291,76 euro (291,14 IVS + 0,62 maternità)	Mensile: 292,96 euro (292,34 IVS + 0,62 maternità)
Pensionati ultrasessantacinquenni	Annuo: 1.918,08 euro	Annuo: 1.921,80 euro
	Mensile: 159,84 euro	Mensile: 160,15 euro

Per l'anno 2020 la misura dei contributi per i soggetti fino a 21 anni di età sale per l'effetto combinato dell'aumento del minimale di reddito e per l'aumento dell'aliquota contributiva.

L'importo che artigiani e commercianti **con meno di 21 anni** si troveranno a pagare in più nel 2020 è di circa **90 euro annui**. Gli altri soggetti hanno un aumento

più contenuto derivante dal solo incremento del minimale di retribuzione dello 0,50% rispetto al 2019.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo del 24,00% (24,09% per i commercianti) è dovuto fino al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a 47.379 euro, sulla quota di

reddito eccedente la fascia e fino al massimale annuo, è dovuto un contributo aggiuntivo del 1%.

Per quanto attiene invece al massimale, sono previsti due limiti:

- uno per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.1995;
- un altro per coloro che si sono iscritti dal 1.1.1996.

Per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei **contributi previdenziali**, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti.

Esempio

Nel 2020 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 47.379 euro. I due terzi di tale valore è pari a 31.586 euro che sommato al valore della prima fascia determina il **massimale annuo**, pari a 78.965 euro per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.1995. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari a 103.055,00 euro.

Il quadro delle aliquote contributive per il corrente anno è il seguente:

Soggetti	Reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni.	Fino a 47.379 euro	24,00%	24,09 %
	Oltre 47.379 euro (fino al massimale annuo)	25,00%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. La riduzione contributiva al 21,90% (artigiani) e al 21,99% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.	Fino a 47.379 euro	21,90%	21,99%
	Oltre 47.379 euro (fino al massimale annuo)	22,90%	22,99%
Pensionati ultrasessantacinquenni (il pensionato non paga il contributo aggiuntivo dello 0,09%).	Fino a 47.379 euro	12,00%	12,00%
	Oltre 47.379 euro (fino al massimale annuo)	13,00%	13,00%

Contribuzione a saldo

Il contributo sul reddito eccedente il minimale, sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020.

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

- è calcolato sulla totalità dei **redditi d'impresa** denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2020, ai redditi 2020, da denunciare al fisco nel 2021).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati

sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2020, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere **entro i termini di pagamento** delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati tramite i modelli di **pagamento unificato F24**, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio (rinvia al 18 maggio in quanto il 16 è sabato e il 17 domenica), 21 agosto, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle **4 rate dei contributi** dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla **quota di reddito eccedente il minimale**, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

Lavoro e Previdenza

Garante privacy

Coronavirus: corretta raccolta dei dati personali e sanitari dei dipendenti

Arriva dal Garante per la protezione dei dati personali, su invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, l'invito rivolto a tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

Con un comunicato stampa datato 2 marzo 2020, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha fornito riscontro ai numerosi quesiti ricevuti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all'atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Inoltre, alcuni datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una "autodichiarazione" da parte dei dipendenti in ordine all'assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.

Il Garante fa presente che la normativa d'urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l'isolamento fiduciario.

Raccolta di informazioni da parte dei datori di lavoro

I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo

qualificato.

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è invece tenuto a segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il dipendente pubblico, in particolare, è tenuto segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio. In questo caso il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio "biologico" derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Istruzioni INAIL

Oscillazione tasso anno 2020: documentazione probante da produrre anche dopo il 2 marzo

L'istruzione operativa pubblicata dall'INAIL il 2 marzo 2020 chiarisce che sono valide tutte le domande per la riduzione del tasso per prevenzione inoltrate entro le ore 24:00 di tale data, anche se prive della documentazione probante, che potrà essere inoltrata successivamente, secondo le ulteriori istruzioni che verranno fornite. La determinazione dell'Istituto arriva per tenere conto delle difficoltà gestionali e operative delle imprese derivanti dalle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria. Resta fermo il differimento degli adempimenti in materia di premi assicurativi, previsto dai provvedimenti governativi, per i soggetti per i quali è stata disposta la sospensione dell'attività lavorativa in determinate aree territoriali.

A cura della Redazione

L'INAIL ha pubblicato l'istruzione operativa del 2 marzo 2020 con cui recepisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 1 marzo 2020 con cui vengono introdotte nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus e si dispone anche la proroga di alcune misure già adottate per disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi.

A tal fine si chiarisce che si intendono validamente presentate anche le domande prive della prescritta documentazione probante, purché pervenute entro i termini vigenti.

Oscillazione del tasso

L'INAIL prevede uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" per le aziende che eseguono interventi al fine di migliorare le condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

La relativa domanda può essere presentata dalle aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro. La regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene sicurezza del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione dell'intera Pat presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'azienda, inoltre, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene della sicurezza sul lavoro. Anche per le aziende operanti nel loro primo biennio, la riduzione viene concessa solo se l'azienda dimostra di aver effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre quelli previsti dalla normativa. L'Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l'attuazione dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.

Documentazione probante

L'INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Riferimenti normativi

INAIL, istruzione operativa 02/03/2020

Lavoro e Previdenza

In Gazzetta Ufficiale

Fondo solidarietà: anche per i professionisti servizi e certificazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che istituisce presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, al fine di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, apprendisti inclusi, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto, datato 17 dicembre 2019, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, al fine di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, apprendisti inclusi, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

Prestazioni erogabili

Il Fondo provvede al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

L'assegno ordinario sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Finanziamento delle risorse

A copertura delle prestazioni erogate è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti;
- b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano

mediamente più' di quindici dipendenti;
c) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5 nella misura

Modalità di accesso al beneficio.

Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.

- Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 27/12/2019 (G.U. 02/03/2020, n. 53)

Bilancio

Ruoli e responsabilità gestionali e operative

Il revisore legale alla prova della valutazione dell'adeguato assetto organizzativo

di Luca Fornaciari - Dottore commercialista in Reggio Emilia

La riforma della crisi d'impresa ha introdotto una procedura di monitoraggio continuo basato sul calcolo periodico di indici utili per valutare lo stato di insolvenza delle imprese. Un obbligo strumentale a tale analisi riguarda l'introduzione di un adeguato assetto organizzativo, che deve trovare peraltro valutazione periodica da parte del revisore incaricato. La mole di lavoro che il revisore si troverà ad affrontare (forse non proporzionale ai compensi pattuiti) e le responsabilità che ne discendono possono essere contenute attraverso la predisposizione di un assetto organizzativo veramente adeguato al settore di appartenenza dell'impresa e alle specifiche caratteristiche operative. In sostanza, la complessità dell'attività operativa del revisore e le sue responsabilità sono inversamente proporzionali al livello organizzativo dell'azienda.

La **riforma sulla crisi d'impresa** rappresenta una novità importante per tutte le PMI, se non altro perché introduce l'obbligo del **monitoraggio continuo** sul loro stato di **salute finanziaria**. Obiettivo di tale nuovo adempimento è la diffusione di **comportamenti virtuosi** di analisi, nonché la prevenzione dalla crisi. Focalizzare l'attenzione sulle PMI dovrebbe inoltre rafforzare ulteriormente il nostro **sistema bancario**, oggi ancora esposto ai rischi che derivano dalla sottocapitalizzazione di tali imprese. Il monitoraggio preventivo, infatti, dovrebbe mettere le aziende nelle condizioni di intervenire tempestivamente qualora emergessero valori degli indici vicini alle soglie di allerta.

La **prevenzione** e la **tempestività** rappresentano pertanto i due fattori attesi dall'introduzione della normativa e gli elementi di rafforzamento del sistema bancario italiano.

Obbligo di monitoraggio continuo

Il monitoraggio continuo consiste nel valutare la **solvibilità finanziaria prospettica** con **cadenza trimestrale**.

Leggi anche Revisione sulla documentazione trimestrale a supporto del calcolo degli indicatori sulla crisi
In particolare, le PMI dovranno valutare la loro capacità di **far fronte ai debiti in scadenza** nei successivi sei mesi; ogni tre mesi tali aziende analizzeranno per il semestre successivo la loro liquidità, adottando le opportune azioni qualora dalla valutazione emergessero situazioni di difficoltà finanziaria.

Il meccanismo d'indagine del CNDCEC

La normativa sulla crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019) ha delegato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per elaborare, con cadenza almeno triennale, il **set di indici** da utilizzare nell'analisi. In ogni caso, tali indici non dovranno essere

pedissequamente applicati, qualora le imprese non li ritengano adeguati, in considerazione delle proprie peculiari caratteristiche. In tale circostanza, le aziende ne dovranno dare notizia nella nota integrativa, specificandone le ragioni, ed indicando quali indici sarebbero più idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

Il meccanismo di indagine messo a punto dal CNDCEC si basa su una sequenza gerarchica di **sette parametri**. Nel documento viene proposto un percorso di valutazione che consente di approfondire anche la gravità dello stato di crisi.

Patrimonio netto

Il focus iniziale viene posto sul segno del **patrimonio netto**; qualora emerga infatti un segno negativo a causa di perdite di valore superiore alle altre poste di patrimonio netto, la crisi risulterebbe inevitabile in quanto pregiudicata la continuità aziendale. Il superamento di tale situazione richiede la ricapitalizzazione dell'impresa per un importo sufficiente a ricostituire almeno il minimo legale del capitale sociale.

Debt Service Coverage Ratio

Il secondo indice da considerare, in presenza di patrimonio netto positivo, è il **Debt Service Coverage Ratio (DSCR)** a 6 mesi, che viene calcolato come il rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi e l'ammontare dei debiti attesi da rimborsare nel medesimo periodo di tempo. Un valore inferiore ad 1 è indicativo di uno stato di squilibrio; tanto più infatti tale indice assume un valore minore all'unità tanto più l'impresa avrà difficoltà a rimborsare i debiti a brevissimo termine. Valori superiori invece manifestano un equilibrio finanziario ed uno stato di solvibilità dell'azienda.

Al fine di non sottostimare la reale capacità dell'azienda di far fronte ai propri debiti di imminente scadenza, occorre considerare al numeratore anche le linee

di credito non utilizzate (anche in parte), ma attivabili in caso di necessità, come ad esempio fidi di cassa già deliberati ma non utilizzati.

La stima dei **flussi di cassa a breve termine** non sempre risulta agevole e, soprattutto, per gli operatori economici meno strutturati può non essere sempre attendibile.

Le difficoltà nel calcolo del DSCR e/o la sua inadeguatezza nel fornire l'informazione sullo stato di salute delle imprese, impone al valutatore di proseguire l'indagine applicando gli ulteriori cinque indici proposti dal CNDCEC. Nello specifico, il Consiglio nel proporre tali *ratio* ha anche previsto valori **soglia differenti** per settore di attività.

Serve una visione d'insieme

Gli indici di seguito illustrati necessitano tuttavia di una visione d'insieme, poiché il superamento delle soglie da parte di un solo *ratio* non dovrebbe essere sufficiente per considerare in stato di crisi l'impresa.

Inoltre, tali misure fotografano in modo statico la situazione e necessitano di una rideterminazione con cadenza periodica almeno trimestrale così da superare tale limite. Se per più periodi di calcolo tutti i *ratio* assumessero valori superiori ai valori soglia o non li superassero mai, l'esito della valutazione risulterebbe piuttosto chiaro. Se, invece, solo alcuni indici superassero i limiti previsti e/o nel tempo manifestassero un andamento altalenante, allora la valutazione risulterebbe meno agevole e solo ulteriori informazioni di dettaglio e la conoscenza specifica del settore e dell'impresa potrebbero supportare una valutazione completa.

In particolare, gli indici proposti dal CNDCEC sono:

- il rapporto tra oneri finanziari e fatturato, che è una misura della sostenibilità degli oneri finanziari;
 - il rapporto tra il patrimonio netto e l'ammontare complessivo dei debiti, che esprime il rapporto di indebitamento misurando l'adeguatezza patrimoniale dell'impresa;
 - il rapporto tra il cash flow e il totale attivo, che misura la cassa generata da ogni euro investito;
 - il rapporto tra attivo e passivo a breve termine, che è una prima misura della condizione di liquidità dell'impresa;
 - il rapporto tra la somma dei debiti tributari e quelli previdenziali e il totale attivo, che misura il livello di indebitamento verso l'Agenzia delle entrate e l'INPS.
- Tra gli indicatori proposti, solo il DSCR consente di escludere nei sei mesi successivi l'emersione di difficoltà finanziarie; tuttavia il suo calcolo presuppone la predisposizione di un preventivo finanziario che, come suggerito dal CNDCEC, può assumere la forma di un

rendiconto finanziario prospettico o di un budget di tesoreria.

Anche il calcolo degli indici di bilancio sopra elencati impone la **predisposizione di bilanci trimestrali** approvati dal CdA e revisionati dall'organo di controllo. La norma in oggetto aumenta pertanto gli **adempimenti contabili periodici** per le PMI, imponendo all'organo di controllo l'introduzione di un processo di revisione che tenga conto di tali necessità temporali.

Adeguate assetto organizzativo

Uno degli aspetti previsti dal D. Lgs. n. 14/2019 riguarda l'introduzione di un adeguato assetto organizzativo, poiché ritenuto strumentale al suddetto monitoraggio continuo. Un assetto organizzativo è adeguato quando sono definiti in modo chiaro i ruoli e le responsabilità gestionali ed operative e quando il sistema informativo aziendale consente di predisporre tempestivamente i dati economico finanziari richiesti dalla gestione e, nello specifico caso, dalla normativa di riferimento.

In particolare, definiti dalla norma e dal CNDCEC i documenti necessari per il calcolo degli indici, ogni azienda deve predisporre le procedure da implementare periodicamente per produrre l'informativa richiesta, nonché deve individuare i responsabili del processo.

In termini operativi, come in precedenza anticipato, **due** sono gli **adempimenti documentali** da produrre. Un **bilancio trimestrale** necessario per la verifica della consistenza del patrimonio netto e degli indici di cui al terzo step dell'analisi e il **preventivo finanziario** da utilizzarsi per il calcolo del DSCR; tuttavia, la non attendibilità di quest'ultimo documento o la difficoltà nella sua predisposizione rende possibile effettuare la valutazione periodica utilizzando unicamente il bilancio trimestrale.

Comunque, qualunque sia il documento utilizzato (bilancio trimestrale e/o preventivo finanziario) il revisore nominato deve valutare l'adeguatezza della procedura applicata per produrre tale documentazione e l'attendibilità dei numeri rappresentati. Pur non essendo espressamente previsto dalla normativa, il revisore potrebbe richiedere che i documenti in oggetto siano approvati dal Consiglio di amministrazione quali soggetti firmatari.

Con la norma sulla crisi d'impresa, i **revisori nominati nelle PMI** si troveranno a implementare un processo di revisione dei dati che, partendo dalla valutazione dell'assetto organizzativo, si sviluppa durante l'esercizio al fine di verificare la corretta applicazione della normativa e della tecnica contabile e finanziaria nella predisposizione dei bilanci trimestrali e dei preventivi finanziari.

La **mole di lavoro** che il revisore si troverà ad

affrontare (forse **non proporzionale ai compensi** patuiti) e le **responsabilità** che ne discendono possono essere contenute attraverso la predisposizione di un assetto organizzativo veramente adeguato al settore di appartenenza dell'impresa e alle specifiche caratteristiche operative; in sostanza la complessità dell'attività operativa del revisore e le sue responsabilità sono **inversamente proporzionali** al livello organizzativo dell'azienda.

La standardizzazione dei processi di implementazione delle operazioni dell'impresa e la conseguente

rilevazione contabile facilita l'attività del revisore minimizzando anche i rischi informativi per gli amministratori; risulta evidente che tale risultato sia difficile per le aziende destrutturate e senza un organigramma funzionale definito e rispettato.

Più piccole sono le imprese e più difficile risulta tale obiettivo aumentando in modo proporzionale le difficoltà nel predisporre tali documenti con le tempistiche previste e, di conseguenza, la responsabilità per il revisore.

Finanziamenti

Bando IRSUS

Innovazione, ricerca e sviluppo: dall'UE nuove opportunità per start up e grandi aziende

di Francesco Micheli - Esperto in finanza agevolata

Promuovere il mercato unico digitale e coniugare l'attività di ricerca e produzione industriale. Sono questi gli obiettivi del programma europeo IRSUS dedicato alle start up che hanno già vinto un bando nell'ambito di Horizon 2020. Vengono offerti servizi di fundraising, di sviluppo delle competenze imprenditoriali, di networking e di promozione commerciale. L'open call dedicata aprirà il 4 marzo e chiuderà il 31 marzo 2020. IRSUS si rivela, inoltre, uno strumento utile anche per le grandi aziende, in quanto è legato all'Innovation Radar, un'iniziativa della Commissione UE che consente di intercettare le eccellenze della ricerca europea.

Nel quadro del programma **Start up Europe for Growth and Innovation Radar** della Commissione UE, il **progetto IRSUS** è stato selezionato per portare le start up europee a un livello superiore.

IRSUS colma le lacune affrontate dalle start up per raggiungere il mercato con un business case fattibile e sviluppare una strategia per utenti, clienti, partner e investitori. IRSUS supporta le start up attraverso la strada verso il mercato.

Quasi 200 start up promettenti già finanziate dalla Commissione UE beneficeranno direttamente del sostegno dell'IRSUS, per raggiungere con successo la loro strada verso i mercati e raggiungere lo sfruttamento commerciale.

In linea con gli sforzi della Commissione per promuovere l'innovazione, il **mercato unico digitale**, l'IRSUS funge anche da nuovo centro di conoscenza per collegare la ricerca con l'**innovazione** e l'**industria**.

Il programma IRSUS inoltre aiuta le start up tecnologiche disposte a raggiungere il successo del mercato nell'ambito di un approccio paneuropeo grazie a una **rete di esperti di alto livello** che fornirà supporto gratuito su formazione, raccolta fondi, networking e promozione.

Cosa prevede il programma IRSUS

IRSUS funziona come **incubatore e acceleratore** per tutte quelle start up che sono risultate vincitrici di un bando **Horizon 2020** oppure di un bando all'interno di FP7. Il programma europeo è un consorzio che ha al suo interno esperti e aziende da tutta Europa esperte in innovazione e accelerazione. I partner del consorzio IRSUS includono competenze nella creazione di valore dei risultati di R&I, business & imprenditorialità, progetti e fonti di finanziamento dell'UE e coprono l'intera geografia europea.

Il consorzio attraverso il programma IRSUS ha l'obiettivo di:

- introdurre elementi legati al business nel cuore delle attività di ricerca e innovazione (R&I)

- fornire alle start up selezionate formazione e servizi di supporto alle imprese individuali/di gruppo (sviluppo delle competenze imprenditoriali, raccolta fondi, networking e promozione). I servizi sono rafforzati con attori specializzati esterni, ad esempio gli allenatori e i fondi aziendali

- connettere le start up con iniziative pubbliche e private già esistenti per cogliere le opportunità di ridimensionamento

- aumentare la consapevolezza sulle start up per avere un impatto sull'intero ecosistema europeo della R&I.

Open call

Nel mese di marzo aprirà la quarta open call del programma IRSUS, più precisamente dal 4 al 31 di marzo. Per partecipare è sufficiente compilare il questionario di Google moduli. Il bando è estremamente semplificato.

È ammissibile **qualsiasi start up** finanziata da qualsiasi chiamata correlata a Horizon 2020 o FP7 (compreso il finanziamento a cascata).

Il programma IRSUS mette a disposizione quattro servizi principali che sono un servizio di Fundraising, lo Sviluppo delle competenze imprenditoriali, Networking e Promozione.

1. Fundraising

- eventi B2B tra start up;
- missioni digitali a Londra e Monaco di Baviera;
- accesso preferito a programmi e acceleratori aggiuntivi.

2. Sviluppo delle competenze imprenditoriali

- webinar dal vivo con i nostri esperti in raccolta fondi, modellazione finanziaria, UX/UI, metodologie Agile, business pitch, strategia di comunicazione;
- pillole di conoscenza su richiesta;
- accesso a un portafoglio di mentori dalla nostra rete di esperti che possono assistere personalmente le start up con strategia di marketing, modellazione aziendale, strategia di raccolta fondi, DPI, ecc.

3. Networking

- incontri virtuali tra le aziende IRSUS, facendo parte di una rete paneuropea di start-up high-tech;
- partecipare a una rete paneuropea di start-up high-tech.

4. Promozione

- portfolio di siti web, blog e canali di social media;
- voucher di viaggio per partecipare ai migliori eventi in Europa;
- ufficio gratuito in diverse località d'Europa (Parigi, Milano, Madrid, Dusseldorf).

Perché partecipare a IRSUS e perché utilizzare l'Innovation radar

Il programma IRSUS risulta essere molto interessante nel panorama delle opportunità europee, infatti non mette direttamente a disposizione fondi o finanziamento a fondo perduto ma accompagna le start up nel difficile mondo dell'**accesso al mercato**.

Questo è un aspetto cruciale per bandi di H2020 e in generale per tutti quei bandi improntati sulla ricerca vera e sull'innovazione. Molti progetti interessanti infatti si fermano alla fase di ricerca e non trovano sbocchi sul mercato. IRSUS è legato a l'Innovation Radar che è uno strumento per **ricercare le eccellenze** della ricerca europea.

L'Innovation Radar è un'iniziativa della Commissione UE per **identificare innovazioni e innovatori** ad alto potenziale nei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE.

Questa piattaforma rende visibili e accessibili al pubblico informazioni sulle innovazioni finanziate dall'UE provenienti da progetti di alta qualità tramite la piattaforma Innovation Radar.

Inoltre, fornendo un maggiore accesso a tali informazioni, si incoraggia lo sviluppo di un ecosistema dinamico di incubatori, imprenditori, agenzie di finanziamento e investitori che possono aiutare a ottenere innovazioni finanziate dall'UE più rapidamente sul mercato.

Quindi qual è la fonte dei dati dietro questa piattaforma? La piattaforma Innovation Radar si basa sulle informazioni e sui dati raccolti da esperti indipendenti coinvolti nella revisione dei progetti in corso finanziati dall'UE (nell'ambito di Orizzonte 2020, programma quadro 7 (FP7) o programma competitivo e innovazione - CIP). Questi esperti hanno inoltre fornito un parere indipendente sulle innovazioni nei progetti e sul loro potenziale di mercato.

Un visitatore può entrare in contatto con una specifica organizzazione innovatore inviando loro un messaggio diretto attraverso il Portale dei partecipanti della Commissione europea. A tal fine, nella pagina dell'organizzazione dell'innovatrice su questa piattaforma Innovation Radar è disponibile un link "Contatta questo innovatore".

Quindi questo strumento di trasparenza diventa anche uno strumento fondamentale per la **ricerca di partner** per aziende che vogliono **investire nell'innovazione**.

Finanziamenti

Nel decreto Coronavirus

Fondo PMI: garanzie gratuite per 12 mesi. In quali casi

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal D.L. n. 9/2020 a contrasto dell'emergenza da Coronavirus arriva l'accesso gratuito e prioritario alle garanzie del Fondo centrale di garanzia a favore delle PMI con sede o unità locali ubicate nei Comuni della zona rossa. L'intervento potrà essere esteso anche alle piccole e medie imprese in zone limitrofe alla zona rossa o appartenenti a una filiera particolarmente colpita. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura sarà pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Accesso gratuito e prioritario al **Fondo centrale di garanzia** per aiutare le **PMI** per fare fronte alla situazione di crisi generata dal **Coronavirus**.

È la misura messa in campo dal decreto legge Coronavirus 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 (in vigore dal 2 marzo 2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza e rilanciare l'attività economica delle imprese. Lo stanziamento destinato all'intervento ammonta a 50 milioni di euro per il 2020.

Leggi anche Crisi d'impresa. Le procedure di allerta slittano di sei mesi

Garanzie gratuite

Entrando nel dettaglio, il decreto legge (articolo 25) prevede che, per un periodo di **12 mesi** dalla sua entrata in vigore, in favore delle PMI, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei **comuni** della **zona rossa** (individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), la garanzia del Fondo centrale PMI è concessa, a **titolo gratuito** e con priorità sugli altri interventi.

Ai sensi dell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, i comuni della "**zona rossa**" sono:

- nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini;
- nella Regione Veneto: Vo'.

Per espressa previsione normativa, l'intervento potrà essere esteso, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse stanziare, alle piccole e medie imprese ubicate in **aree diverse**, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Ammontare intervento

L'importo complessivo massimo garantito per ciascuna impresa è **2,5 milioni di euro**.

Per gli interventi di **garanzia diretta** la percentuale massima di copertura è pari all'**80%** dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

Per gli interventi di **riassicurazione** la percentuale massima di copertura è pari al **90%** dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Tipologie di garanzia

La garanzia del Fondo è un'agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che può essere attivata a fronte di finanziamenti concessi da **banche, società di leasing** e altri **intermediari finanziari**. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

La garanzia pubblica può essere rilasciata attraverso le seguenti modalità:

- **garanzia diretta**: garanzia concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, imprese di assicurazione, ecc). La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
- **controgaranzia e riassicurazione**: garanzia prestata dal Fondo ai soggetti garanti, ossia Confidi e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia gestiti per conto di terzi, pubblici e privati. La riassicurazione è attivabile dal soggetto garante a fronte del **default della PMI** ed esclusivamente

a seguito dell'avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

La controgaranzia, invece, è attivabile dal soggetto finanziatore nel caso si verifichi un **“doppio default”**, ovvero nell'ipotesi in cui né la PMI né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La riassicurazione e la controgaranzia possono essere richieste congiuntamente sulla **stessa operazione** finanziaria esclusivamente nel caso in cui le garanzie concesse dai soggetti garanti siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto. Diversamente, i soggetti garanti possono richiedere la sola riassicurazione.

Finanziamenti garantiti

Secondo la disciplina vigente, l'intervento del Fondo può essere richiesto per le operazioni finanziarie direttamente **finalizzate** all'**attività d'impresa** ed aventi

durata o scadenza stabilita e certa.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, le operazioni non devono essere finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo.

Nel caso in cui sia richiesta l'ammissione alla garanzia diretta, le operazioni finanziarie non devono essere già deliberate dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia.

Qualora sia richiesta l'ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia, invece, i finanziamenti non devono essere assistiti dalla garanzia del soggetto garante rilasciata da più di 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia. In ogni caso, i finanziamenti non devono essere deliberati dal soggetto finanziatore da più di 6 mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.

Impresa

Decreto Milleproroghe

Nuova class action: l'applicazione è rinviata a novembre 2020. Come funzionerà?

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

La conversione in legge del decreto Milleproroghe prevede un termine più ampio per l'applicazione della riforma della class action. Le nuove norme prenderanno il via a novembre 2020. Il differimento si è reso necessario per consentire al Ministero della Giustizia di predisporre i sistemi informativi telematici per il compimento delle attività processuali. La nuova class action sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie nei confronti di un'impresa in relazione alla lesione di "diritti individuali omogenei": non solo, dunque, da consumatori e utenti. Ma anche da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro iscritte in un elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Qual è la procedura per avviare l'azione collettiva?

La nuova **class action** rinviata a novembre 2020. Con l'articolo 8, comma 5, del decreto **Milleproroghe**, (D.L. n. 162/2019, convertito in l. n. 8/2020) viene differita - dal 19 aprile 2020 al 19 novembre 2020 - la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di **tutela inibitoria collettiva**. Il decreto modifica anche la disciplina, con riferimento alla **presentazione della domanda** per l'adesione all'azione di classe.

Proroga

Più nel dettaglio il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legge in esame modifica l'articolo 7, comma 1 della l. n. 31 del 2019. Quest'ultimo articolo, nella versione originaria, prevedeva che, al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali, connesse all'azione di classe, con modalità telematiche, le disposizioni dalla medesima l. n. 31/2019 entrano in vigore decorsi **dodici mesi** dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale (18 aprile 2019). Il testo originario del decreto Milleproroghe prorogava di ulteriori sei mesi (dagli attuali dodici mesi a diciotto) il termine di entrata in vigore della l. n. 31/2019. A seguito della conversione in legge il termine è stato prorogato a **diciannove mesi** e, quindi, l'entrata in vigore della disciplina della nuova class action è rinviata al **19 novembre 2020**.

Domanda digitale

E' stata inoltre approvata una modifica dell'articolo 840 septies del Codice di procedura civile, nella parte concernente le modalità di adesione all'azione di classe: tale domanda, presentata in via telematica, si considera valida quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (**SPID**), o con la **carta di identità elettronica**

e la **carta nazionale dei servizi**, oppure se trasmessa dall'istante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, a norma dell'articolo 65, lettere b) e c-bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Novità della class action

Per completezza si sottolineano gli elementi di novità della class action. La nuova azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a **lesione** di "**diritti individuali omogenei**": non solo, dunque, consumatori e utenti.

L'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che si siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I destinatari dell'azione di classe potranno essere le imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Sono salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Resta fermo il **diritto all'azione individuale**: il singolo può sempre fare causa per proprio conto.

Tutti i possibili interessati potranno avere notizia della class action su apposito **portale internet**, che dovrà essere realizzato dal Ministero della giustizia.

Per partecipare all'azione di classe si potrà aderire nella fase iniziale della causa oppure **anche** nella **fase successiva** alla sentenza che definisce il giudizio. E' una procedura informatizzata delle adesioni attraverso il futuro portale ministeriale.

Non ci vuole necessariamente un avvocato. Nella adesione si deve conferire una procura a una figura chiave della procedura e cioè al rappresentante comune degli aderenti.

Con l'adesione bisogna versare un fondo spese.

Procedimento in tre fasi

L'iter può essere sinteticamente descritto come segue. Il procedimento è distinto in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.

Più analiticamente, un ente abilitato o un singolo depositano il ricorso (è un rito accelerato). Il tribunale deve verificare l'**ammissibilità dell'azione** (che non sia del tutto infondata e che riguardi diritti omogenei). Viene fissata un'udienza e gli interessati possono aderire fin da allora.

Si passa alla **trattazione della causa**, senza formalità. Il giudice può ordinare all'impresa la produzione di prove (sono previste sanzioni in caso di inottemperanza). Il giudice può decidere anche in base a dati statistici e presunzioni semplici.

Se il giudice accoglie la domanda, con la sentenza si apre la **procedura di adesione** vera e propria,

individuando un giudice delegato e nominando il rappresentante comune degli interessati.

Quest'ultimo deve elaborare un **progetto dei diritti individuali**, che deve passare il vaglio del giudice delegato e contiene le cifre di spettanza dei singoli.

A questo punto o l'impresa paga o il rappresentante comune passa all'esecuzione forzata collettiva.

Altra novità è rappresentata dalla disciplina degli **accordi transattivi** tra le parti. Il tribunale può tentare un accordo fino all'ultima fase della causa. Un accordo potrà essere concluso anche dopo la sentenza da parte del rappresentante comune.

La riforma, infine, disciplina il **compenso da corrispondere**, in caso di accoglimento della domanda, a coloro che svolgono la funzione di rappresentanti della classe ed ai difensori, riconoscendo la quota lite. Si tratta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento e l'ammontare dovrà essere determinato calcolando una percentuale rispetto dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare; la misura della percentuale è inversamente proporzionale al numero dei componenti la classe (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti).

Impresa

Emergenza Coronavirus

Crisi d'impresa: proroga dell'allerta a sostegno delle "nano imprese"

di Fabrizio Garofoli - Morri Rossetti e Associati

Estesa la proroga al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione di tutte le "nano imprese" e non solo di quelle collocate nelle zone più colpite dal Coronavirus. È quanto previsto dal D.L. n. 9/2020. L'intervento del Governo prevede così una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni, da parte degli organi di controllo interno e dei revisori contabili, all'organismo di composizione della crisi, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le micro e piccole imprese che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall'emergenza sanitaria, possano avere difficoltà a dotarsi degli strumenti necessari per rilevare i sintomi della crisi e per mettere in atto le azioni indispensabili per arginarla.

Tra le varie misure di aiuto, previste dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **Coronavirus**, vi sono quelle in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria, tra cui le imprese per le quali è prevista la **proroga** dell'entrata in vigore del **sistema dell'allerta**.

Allerta al 15 febbraio 2021

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto legge la norma in commento contiene una previsione di **regime transitorio** differendo al 15 febbraio 2021 l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo e terzo periodo (introdotto dal decreto correttivo) e dall'articolo 15 del D.Lgs n. 14/2019. Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l'OCRI ed i medesimi organi di controllo societario non solo delle imprese collocate nelle zone più colpite dal virus, ma anche di tutte le **micro, piccole e medie imprese** (complessivamente definite PMI) come individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, ovvero sia le imprese che hanno:

- 1) un totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 43 milioni di euro;
- 2) un fatturato annuo: 50 milioni di euro;
- 3) 250 dipendenti.

Detta previsione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli OCRI. A questo fine si prevede una **gradualità** nell'**avvio del sistema delle segnalazioni** all'organismo, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le PMI che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall'emergenza sanitaria, possano avere

difficoltà ad implementare la norma.

Si ricorda che il **decreto correttivo** al Codice della crisi, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 e attualmente all'esame delle commissioni parlamentari, all'art. 41 disponeva che:

"l'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi **non hanno superato** alcuno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**".

Leggi anche Crisi d'impresa: novità in arrivo per nano imprese e per gli obblighi di segnalazione

Società interessate dalla proroga

Il decreto legge in esame amplia quindi la proroga al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione da parte degli organi di controllo interno alle società (ove nominati) o da parte dei creditori pubblici qualificati, estendendo tale rinvio ad una **platea di società più ampia**, ovvero a tutte quelle società che, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, non hanno superato negli **ultimi due esercizi** nessuno dei limiti dimensionali sopra citati.

Il decreto legge esonera le PMI dall'assoggettamento a tale obbligo di segnalazione per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del Codice della crisi (15 agosto 2020/15 febbraio 2021), indipendentemente dall'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo ai sensi del nuovo art. 2477 c.c.

In concreto la proroga di sei mesi è riferita agli **enti pubblici qualificati** (INPS, Agenzia delle Entrate ed Agenzia della riscossione) ed agli **organi di controllo**

interno (se presenti) che potrebbero attivare la procedura di allerta nei confronti delle cosiddette “piccole e medie imprese”.

Responsabilità dell'organo di controllo

Per quanto riguarda la responsabilità dell'organo di controllo, nella relazione accompagnatoria al decreto correttivo veniva specificato che il differimento dell'obbligo ex art. 14, comma 2, comportava anche il differimento dell'operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma successivo, la quale, oltre all'avviso all'organo amministrativo, presupponeva anche la tempestiva segnalazione all'OCRI. Si ipotizza che tale differimento venga esteso a tutte le

società oggetto della proroga.

Pertanto, l'allerta viene rinviata, ferma restando la responsabilità degli organi di controllo, per i quali viene rinviato esclusivamente l'onere ad eseguire le segnalazioni all'OCRI per i sei mesi successivi al 15 agosto 2020 (15 febbraio 2021), data di entrata in vigore del Codice della crisi.

Tale rinvio concederà alle piccole imprese, che rappresentano la stragrande maggioranza delle aziende italiane, un **maggior termine** per effettuare gli **opportuni interventi** per dotare l'impresa degli strumenti necessari a rilevare i sintomi della crisi e, laddove la crisi sia già presente, per mettere in atto in questo maggiore arco temporale le azioni indispensabili per arginarla.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Decreto Coronavirus: le prime misure per famiglie, imprese e lavoratori

Il decreto legge voluto dal Governo per il sostegno sostegno di famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra i principali interventi la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette, il sostegno dell'intero settore turistico-alberghiero prevedendo il rimborso delle spese sostenute e della sopravvenuta impossibilità della prestazione legata all'emergenza sanitaria, l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia, nonché la proroga delle misure di allerta. In materia di lavoro vengono previste misure in materia di cassa integrazione e sostegno del reddito dei lavoratori.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il D.L. n. 9/2020 recante **misure urgenti** di sostegno per **famiglie, lavoratori e imprese** connesse all'emergenza epidemiologica da **Coronavirus** (COVID-19).

Le disposizioni sono state introdotte non solo per contrastare la diffusione del virus ma anche per il contenimento degli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale.

Proroga dei termini

Alcune norme sono state stabilite in favore esclusivo delle **zone rosse** identificate nell'allegato n. 1 al DPCM del 23 febbraio 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'). In particolare, è stata disposta la **sospensione dei versamenti** in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle **dogane** e dei monopoli;
- atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;
- "**rottamazione-ter**" e "**saldo e stralcio**".

Questi versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La sospensione dei termini è prevista anche per:

- i versamenti e gli adempimenti tributari effettuati o a

carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale;

- il pagamento di fatture e avvisi di pagamento relativi alle prestazioni di **energia elettrica**, dell'**acqua** e del **gas**;

- il pagamento delle **rate dei mutui agevolati**, concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - **Invitalia**, con scadenza non successiva al 31 dicembre.

Leggi anche Coronavirus: aiuti al settore turistico e sospensione dei versamenti dei tributi nella zona rossa

Dichiarazione precompilata

Il decreto legge prevede la proroga dei termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata al fine di consentire ai **professionisti** e gli **operatori economici**, ovunque ubicati sul territorio nazionale, di avere più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

Settore turistico

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il **domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa nel **territorio dello Stato**, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e **fino al 30 aprile 2020**:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** (1° giugno in quanto il 31 cade di domenica).

Il decreto prevede tra le cause di **sopravvenuta impossibilità della prestazione** e quindi oggetto di rimborso, quelle prestazioni dovute in relazione ai **contratti di trasporto aereo**, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

- dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la **quarantena con sorveglianza attiva** ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di **divieto di allontanamento** nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

- dai soggetti risultati **positivi** al virus **COVID-19** per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

- dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle **aree interessate dal contagio** come individuate, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

- dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti.

I soggetti interessati al rimborso dovranno comunicare al vettore il ricorrere di una delle situazioni previste allegando il titolo di viaggio e la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati.

Lavoro

In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro, per i datori di lavoro che abbiano la sede nella zona rossa o che abbiano unità produttive al di fuori dei Comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, il decreto prevede:

- l'introduzione di **procedure semplificate** per presentare istanza di **CIGO** o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,

- la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o la cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;

- riconoscimento di un'**indennità mensile pari a 500 euro** per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge.

Leggi anche Coronavirus: smart working senza accordo scritto in tutto il territorio nazionale

Fondo di garanzia

Il decreto prevede l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).

La garanzia sarà concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola **impresa di 2.500.000 euro**, per un periodo di **12 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni siti nella cd. zona rossa.

La garanzia prevede una percentuale massima di copertura:

- nella misura dell'**80 per cento** dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per gli interventi di garanzia diretta;

- nella misura del **90 per cento** dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, per gli interventi di riassicurazione, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

Il Fondo di garanzia potrà essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse a disposizione, anche alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle site nella zona rossa, in considerazione del danno eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Procedure di allerta

Il decreto legge prevede inoltre la **proroga al 15 febbraio 2021** per l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli **organi di controllo** e sui **revisori contabili**, oltre che sui creditori pubblici qualificati. Nello specifico, si tratta di un posticipo di sei mesi rispetto alla data originaria di entrata in vigore fissata al 15 agosto 2020.

Leggi anche Crisi d'impresa. Le procedure di allerta slittano di sei mesi

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

D.L. 2/03/2020, n. 9 (G.U. 02/03/2020, n. 53)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.